Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 64

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 7 marzo 1975 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

Ministero della difesa:

Ricompensa al valor militare per attività partigiana. Pag. 1531

Ricompensa al valor militare « alla memoria » per attività partigiana . . . . Pag. 1531

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1974.
Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « Cerveteri » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione . . . . Pag. 1532

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1973.
Ristrutturazione del ruolo organico tecnico superiore della carriera direttiva del genio rurale . . . . . . Pag. 1534

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1973.
Ristrutturazione del ruolo organico tecnico ed amministrativo della carriera direttiva degli ex dirigenti U.N.S.E.A. Pag. 1535

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1974.
Sostituzione di un componente la commissione dopolavoro monopoli di Stato . . . . Pag. 1537

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1975.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. So.Pro.Bi. - Società prodotti biologici, in Migliarino Pisano . . . . . Pag. 1537

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1975.
Incameramento parziale a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Marabotti & C. S.p.a., in Genova . . . . Pag. 1537

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1975.
Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle ditte Nuratex e Nuralack, in Olbia . . . . Pag. 1538

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1975.
Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende del settore calzaturiero operanti in provincia di Pescara. Pag. 1538

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale dei prezzi: Provvedimento n. 5/1975 - Perequazione dei costi dello zucchero d'importazione . . . . Pag. 1539

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Seggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 1540

Autorizzazione al comune di San Paolo Bel Sito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 1540

Autorizzazione al comune di San Vitaliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 1540

Autorizzazione al comune di Pollena Trocchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 1540

Autorizzazione al comune di Casola in Lunigiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 1540

Autorizzazione al comune di Filattiera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 1540

Autorizzazione al comune di Villafranca in Lunigiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 1540

Autorizzazione al comune di Casamicciola Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 1540

Autorizzazione al comune di Casola di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 1540

Autorizzazione al comune di Cicciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 1540

Autorizzazione al comune di Cimitile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 1540

Autorizzazione al comune di Lettere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 1540

Autorizzazione al comune di San Massimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 1540

Autorizzazione al comune di San Polomatese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 1540

Autorizzazione al comune di Santa Croce di Magliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 1541

Autorizzazione al comune di San Felice del Molise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 1541

Autorizzazione al comune di San Giacomo degli Schiavoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 1541

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo Limosano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 1541

Autorizzazione al comune di Sant'Elia a Pianisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 1541

Autorizzazione al comune di Tavenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 1541

Autorizzazione al comune di Torella del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 1541

Autorizzazione al comune di Toro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 1541

Autorizzazione al comune di Trivento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 1541

Autorizzazione al comune di Tufara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 1541

Autorizzazione al comune di Ururi da assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 1541

Autorizzazione al comune di Lupara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 1541

Autorizzazione al comune di Macchia Valfortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 1541

Autorizzazione al comune di Mafalda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 1541

Autorizzazione al comune di Matrice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 1542

Autorizzazione al comune di Mirabello Sannitico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 1542

Autorizzazione al comune di Molise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 1542

Autorizzazione al comune di Montagano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 1542

Autorizzazione al comune di Montecilfone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 1542

Autorizzazione al comune di Montemitro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 1542

Autorizzazione al comune di Montorio nei Frentani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 1542

Autorizzazione al comune di Morrone del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 1542

Autorizzazione al comune di San Giovanni in Galdo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 1542

Autorizzazione al comune di San Giuliano del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 1542

Autorizzazione al comune di San Giuliano di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 1542

Autorizzazione al comune di San Martino in Pensilis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 1542

Autorizzazione al comune di Oratino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 1542

Autorizzazione al comune di Petrella Tifernina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 1542

Autorizzazione al comune di Pietracatella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 1543

Autorizzazione al comune di Pietracupa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 1543

Autorizzazione al comune di Portocannone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 1543

Autorizzazione al comune di Provvidenti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 1543

Autorizzazione al comune di Riccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 1543

Autorizzazione al comune di Roccavivara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 1543

Autorizzazione al comune di Salcito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 1543

Autorizzazione al comune di San Biase ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 1543

Autorizzazione al comune di Cirigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 1543

Autorizzazione al comune di Craco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 1543

Autorizzazione al comune di Garaguso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 1543

Autorizzazione al comune di Gorgoglione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 1543

Autorizzazione al comune di Rotondella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 1543

Autorizzazione al comune di Salandra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 1543

Autorizzazione al comune di Valsinni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . . . Pag. 1544

Autorizzazione al comune di Accettura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 1544

Autorizzazione al comune di San Mauro Forte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 1544

Autorizzazione al comune di Reggio Calabria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 1544

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 1544

Ministero delle finanze:

Prelievi all'esportazione nel settore dei cereali applicabili, dal 19 luglio 1974 all'8 agosto 1974, a norma dei regolamenti (CEE) n. 1868/74, n. 1948/74, n. 1978/74, n. 1995/74 e numero 2043/74 . . . . Pag. 1545

Prelievi all'esportazione nel settore del riso applicabili, dal 6 settembre 1974 al 12 dicembre 1974, a norma dei regolamenti (CEE) n. 2291/74, n. 2341/74, n. 2388/74, n. 2433/74, 2512/74, n. 2582/74, n. 2633/74, n. 2692/74, n. 2753/74, n. 2811/74, n. 2856/74, n. 2940/74, n. 2999/74 e n. 3076/74. . . Pag. 1548

CONCORSI ED ESAMI

Ministero del commercio con l'estero - Istituto nazionale per il commercio estero: Sostituzione di un membro aggiunto della commissione esaminatrice del concorso, per titoli e per esami, a due posti di vice ragioniere in prova della carriera di concetto di ragioneria . . . . . . Pag. 1549

Ministero della pubblica istruzione:

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a venticinque posti di coadiutore dattilografo, per gli uffici scolastici periferici della regione Liguria . . . . Pag. 1549

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a settanta posti di coadiutore dattilografo in prova, per gli uffici scolastici periferici della regione Lombardia . . . . Pag. 1549

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a trentatre posti di autista. Pag. 1549

Ministero della difesa: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso per l'ammissione al XXIX corso superiore tecnico di artiglieria . . . . Pag. 1549

Regione Liguria: Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Savona . . . . Pag. 1550

Ufficio medico provinciale di Parma: Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma. Pag. 1550

REGIONI

Regione Sicilia:

LEGGE 30 dicembre 1974, n. **55.**
Interpretazione autentica del secondo comma dell'art. 12 della legge regionale 13 aprile 1959, n. 15, recante: « Modifiche alla legge 13 maggio 1953, n. 34, concernente i ruoli organici dell'amministrazione regionale » . . . Pag. 1551

LEGGE 30 dicembre 1974, n. **56.**
Provvidenze per le aziende agricole colpite da infestazioni da Aelia Rostrata . . . . Pag. 1551

LEGGE 30 dicembre 1974, n. **57.**
Nuovi provvedimenti per potenziare gli uffici tecnici dei comuni delle zone terremotate . . . . Pag. 1551

LEGGE 30 dicembre 1974, n. **58.**
Convalidazione dei decreti emanati dal presidente della Regione, concernenti prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1972 . . Pag. 1552

LEGGE 30 dicembre 1974, n. **59.**
Convalidazione del decreto emanato dal presidente della Regione, concernente prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1973 . . Pag. 1552

LEGGE 31 dicembre 1974, n. **60.**
Integrazioni e modifiche di norme finanziarie Pag. 1552

LEGGE 31 dicembre 1974, n. **61.**
Provvedimenti finanziari per l'anno 1975 . . . Pag. 1556

LEGGE 31 dicembre 1974, n. **62.**
Impiego, per l'anno 1975, di parte del fondo di solidarietà nazionale relativo al periodo 1972-76 . . . Pag. 1557

LEGGE 31 dicembre 1974, n. **63.**
Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1975 . . . . Pag. 1558

LEGGE 31 dicembre 1974, n. **64.**
Interventi urgenti nel territorio di Messina danneggiato dall'alluvione del 6 novembre 1974 e nel territorio del comune di Castellammare del Golfo . . . . . . Pag. 1558

Regione Lombardia:

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1974, n. **66.**
Rifinanziamento di opere portuali e di navigazione interna. Pag. 1559

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1975, n. **1.**
Istituzione della commissione per i pareri sulle domande **di riconoscimento della denominazione dei mosti e dei vini.** Pag. 1559

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1975, n. **2.**
Integrazione finanziaria della legge regionale 12 luglio 1974, n. 41: « Attuazione della legge 18 aprile 1974, n. 118: concernente provvedimenti urgenti per la zootecnia ». Pag. 1560

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1975, n. **3.**
Delega ai consorzi sanitari di zona, istituiti ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1972, n. 37, delle attribuzioni affidate, dalla legge regionale 11 agosto 1973, n. 29 e dal relativo regolamento di attuazione, ai comitati sanitari di zona . . . . Pag. 1560

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1975, n. **4.**
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975. Pag. 1560

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare per attività partigiana

Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1974 registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1974 registro n. 24 Difesa, foglio n. 383

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ORO

Comune di SAVONA. — Le genti di Savona, fedeli allo spirito che ne animò le gesta e l'impegno patriottico nel primo riscatto risorgimentale, reagirono all'occupazione da parte delle forze armate tedesche, opponendo alla prepotente sopraffazione nazifascista una lotta tanto coraggiosa quanto ostinata. Formazioni di volontari armati furono organizzate, alimentate ed assistite dalla popolazione nella città e sulle montagne dell'entroterra e, per oltre 19 mesi, svolsero un'intensa attività di minaccia e logoramento al presidio nemico della regione. Non valsero a frenarne lo slancio generoso né la precarietà di mezzi, né la preponderanza delle forze avversarie, né le barbarie a cui queste ispirarono la loro spietata opera di repressione con arresti in massa, deportazioni, torture, fucilazioni, massacri di innocenti e distruzioni. Il grande contributo di sangue offerto dai volontari e dai cittadini vittime delle rappresaglie, i sacrifici e le sofferenze sopportate sono testimonianze di una assoluta ostinazione a non subire la vergogna della tirannide, di dedizione alla Patria, di tenacia nella fedeltà ai più alti ideali di libertà e di giustizia. — Zona di Savona, 8 settembre 1943-aprile 1945.

(1355)

Ricompensa al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1974 registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1974 registro n. 25 Difesa, foglio n. 353

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

RENZI Paolo Antonio, nato il 6 marzo 1894 in Montebuono (Rieti). — Aderiva tra i primi al movimento clandestino della Resistenza e prendeva parte a varie rischiose azioni sempre distinguendosi per le sue spiccate qualità di audace combattente e per i suoi elevati sentimenti patriottici. Scoperto ed arrestato dalla polizia nazista sopportava stoicamente atroci torture senza nulla svelare che potesse tradire la causa partigiana. Condannato a morte e condotto di fronte al plotone di esecuzione, cadeva eroicamente sotto il micidiale piombo nemico al grido di « Viva l'Italia ». — Roma, settembre 1943-31 gennaio 1944.

(1354)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1974.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « Cerveteri » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « Cerveteri », corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per il Lazio;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione per i vini « Cerveteri » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 gennaio 1974, n. 24;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Cerveteri » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1974.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1974, con la denominazione di origine controllata « Cerveteri » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art, 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare, e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purché esse non superino il 15% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Cerveteri ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui ai precedenti comma saranno cancellati di ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Ai vini « Cerveteri » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra possono essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento. In tal caso devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore, convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1974

LEONE

BISAGLIA — DE MITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1975
Registro n. 2 Agricoltura, foglio n. 37

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER I VINI « CERVETERI »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Cerveteri » è riservata ai vini bianco e rosso che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Cerveteri » bianco deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti composti dai seguenti vitigni nella percentuale appresso indicata:

Trebbiani (toscano romagnolo e giallo) da soli o congiuntamente in misura non inferiore al 50 %;

Malvasie (di Candia o del Lazio) da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 35 %.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, anche le uve provenienti da vitigni: Verdicchio, Tocai, Bellone e Bombino presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15 %.

Il vino « Cerveteri » rosso deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti composti dai seguenti vitigni nella percentuale appresso indicata:

Sangiovese e Montepulciano congiuntamente in misura non inferiore al 60 % con un minimo di presenza dell'uno e dell'altro vitigno non inferiore al 25 %;

Cesanese comune in misura non superiore al 25 %.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni Canaiolo nero, Carignano e Barbera, da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30 % del totale.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini « Cerveteri » devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende in tutto i territori amministrativi comunali di Cerveteri, Ladispoli, Santa Marinella, Civitavecchia ed in parte quello di Allumiere, Roma, Tolfa e Tarquinia.

Tale zona è così delimitata:

a nord-ovest il limite segue dalla foce verso nord il fiume Mignone sino alla località Pietrara, prende poi per la strada che porta a c.le Lazi e prima di giungervi, piega verso nord-est per la strada che costeggia il corso del Mignone passando per c.le Gerini (q. 27), c.le Corpaccio (q. 25) ed a sud della località Spalle di S. Maria fino ad incrociare, in prossimità della q. 27, il confine di provincia tra Roma e Viterbo. Segue verso nord-est il confine provinciale lungo il corso del Mignone sino ad incontrare la strada ferrata, quindi lungo questa scende verso sud-ovest sino al confine di provincia, in prossimità di Poggio dell'Aretta, prosegue lungo questi nella stessa direzione sino ad incrociare il confine del comune di Civitavecchia presso c. Sterpeto. Da qui segue il confine comunale tra Civitavecchia e Allumiere prima e quello tra Santa Marinella e Allumiere poi sino in provincia di m. Quartaccio; prosegue quindi verso sud lungo il confine tra Santa Marinella e Tolfa raggiungendo in località le Frondacce la quota 48 da dove, lungo una retta immaginaria verso est, raggiunge il punto di confluenza del f.so del Chiavaccio con rio Fiume, e sul proseguimento la strada per Santa Severa in prossimità del km 3,5. Il limite prosegue quindi verso est per la strada che porta alla q. 144 del m. Fagiolano e ne discende per il sentiero che conduce a q. 61 in prossimità del f.so Smeraldo.

Da q. 61 segue una linea retta in direzione sud-est fino a raggiungere la q. 97 sul sentiero che conduce alla Cava di Caolino, prosegue per tale sentiero passando a sud della q. 118 fino ad incontrare il segno convenzionale di muro a secco che delimita la r.va Pian Sultano e lungo la medesima prosegue passando per le quote 44, 116 e 129 in località Castellaccio.

Segue quindi il bordo della r.va Pian Sultano verso nord e quindi risale il f.so del Moro fino a q. 186 per poi piegare verso nord-est, incrociando il confine comunale tra Cerveteri e Tolfa.

Prosegue quindi lungo il confine nord-orientale di Cerveteri, fino a raggiungere la strada per Palidoro in prossimità del km 9 (località Piano Trippone); percorre quindi tale strada verso il centro abitato di Palidoro e la strada statale Aurelia fino in prossimità del km 34 dove incrocia il confine comunale di Ladispoli, che segue poi in direzione del mare sino alla costa; quindi seguendo la costa verso nord-ovest raggiunge la foce del f. Mignone da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini « Cerveteri » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi esclusi, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti di fondovalle particolarmente umidi.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini « Cerveteri » non deve essere superiore nel tipo bianco ai q.li 150 e per il tipo rosso a q.li 140 di uva per ettaro di coltura specializzata.

Fermo restando i limiti massimi sopra indicati la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve purchè la produzione non superi del 20 % il limite massimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 72 % per il vino « Cerveteri » bianco ed al 68 % per il « Cerveteri » rosso.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione per i vini di cui all'art. 1 devono essere effettuati nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11 per il tipo bianco e 11,5 per il tipo rosso.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Cerveteri » bianco all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino, più o meno intenso;
odore: vinoso, gradevole e delicato;
sapore: asciutto, abboccato con fondo leggermente amarognolo, pieno, armonico, sapido;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Il vino « Cerveteri » rosso all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: vinoso;
sapore: asciutto con fondo leggermente amarognolo, sapido, di giusto corpo armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste con proprio decreto, modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi « superiore » « extra » « fine » « scelto » « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3, e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Cerveteri » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(1359)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1973.
Ristrutturazione del ruolo organico tecnico superiore della carriera direttiva del genio rurale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, e successive modifiche concernente il riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto interministeriale 27 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1971, registro n. 17, foglio n. 135, con il quale sono state determinate le nuove piante organiche e le qualifiche per il personale del ruolo tecnico superiore ad esaurimento centrale e periferico del genio rurale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la tabella XI, quadro *C*, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, la quale fissa i posti dei dirigenti tecnici dell'agricoltura in cinquantaquattro posti complessivamente e, in particolare, quattordici posti di dirigente superiore e quaranta posti di primo dirigente;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, doversi procedere alla specificazione della nuova pianta organica e della denominazione delle qualifiche del ruolo tecnico superiore ad esaurimento centrale e periferico del genio rurale;

Visto il decreto ministeriale in pari data col quale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è stato stabilito che al ruolo dirigenziale tecnico del Ministero dell'agricoltura si accede, tra l'altro, dal ruolo tecnico superiore ad esaurimento centrale e periferico del genio rurale;

Considerato che, ai fini della determinazione, ai sensi dell'art. 60, primo comma, lettera *a*) del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748, della dotazione organica complessiva delle qualifiche ad esaurimento, stante la concorrenza degli anzidetti ruoli all'unico quadro dirigenziale tecnico, occorre sottrarre da ciascun ruolo un numero di posti dirigenziali in misura pari al numero degli impiegati inquadrati nello stesso quadro dirigenziale;

Considerato che alla data del 12 dicembre 1972 nella dotazione organica del ruolo dirigenziale tecnico incide un impiegato proveniente dal ruolo tecnico superiore ad esaurimento centrale e periferico del genio rurale;

Considerato che la dotazione organica complessiva per le due qualifiche ad esaurimento è stabilita in misura pari alla somma del numero degli impiegati con qualifica di ispettore generale in attività di servizio (uno) e del numero dei posti di organico previsti per la qualifica di direttore di divisione o equiparata (due), ridotta del numero complessivo dei posti di organico di cui al quadro *C* della tabella XI annessa al richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 748, limitatamente a quelli nei quali hanno trovato, alla data del 12 dicembre 1972, inquadramento impiegati del ruolo ad esaurimento tecnico centrale e periferico superiore del genio rurale (uno);

Considerato che ai sensi dell'art. 60 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 la dotazione organica complessiva per le due qualifiche ad esaurimento (due) va ripartita in misura pari fra le due stesse qualifiche e, quindi, in un posto per la qualifica di ispettore generale e di un posto per quella di direttore di divisione o equiparata;

Considerato che, sottraendo al numero degli ispettori generali in attività di servizio al 12 dicembre 1972 (uno) aumentato del numero dei posti di organico previsti per la qualifica di ispettore capo, direttore di divisione o equiparata (due), il numero degli impiegati provenienti dal ruolo ad esaurimento tecnico centrale e periferico superiore del genio rurale che hanno inciso complessivamente in sede di inquadramento sui posti delle qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente (uno), la dotazione complessiva per le due qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di ispettore capo è di due, pari ad uno per la qualifica di ispettore generale e uno per la qualifica di ingegnere capo;

Considerato che, ai sensi dell'art. 60, secondo comma, per le qualifiche inferiori a primo dirigente, la dotazione organica complessiva è da rideterminarsi sottraendo alla dotazione dell'intero ruolo al 12 dicembre 1972 (dieci) i posti conferiti per le qualifiche dirigenziali del ruolo tecnico (uno);

Ritenuto, pertanto, che la dotazione organica complessiva del ruolo tecnico superiore ad esaurimento centrale e periferico del genio rurale per le qualifiche di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Re-

pubblica n. 748, risulta essere di nove posti di cui due (pari ad 1/4) per la qualifica di ingegnere capo aggiunto e sette, cumulativamente, per la qualifica di ingegnere superiore e ingegnere;

Ritenuto che, in corrispondenza dei posti ad esaurimento (due) previsti per le qualifiche di ispettore generale e di ingegnere capo, devono essere accantonati altrettanti posti nella qualifica di ingegnere capo aggiunto;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 12 dicembre 1972, data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, il ruolo tecnico superiore ad esaurimento centrale e periferico del genio rurale è determinato come segue:

Qualifiche ad esaurimento	Numero dei posti
ispettore generale	1
ingegnere capo	1

Art. 2.

Dalla stessa data del 12 dicembre 1972 il ruolo tecnico superiore ad esaurimento centrale e periferico del genio rurale, per le qualifiche inferiori a primo dirigente è determinato come segue:

Parametri	Qualifiche	Numero dei posti
530 487 455 426 387	ingegnere capo aggiunto	2
307 257 218	ingegnere superiore e ingegnere	7
		9

Art. 3.

Nella qualifica di ingegnere capo aggiunto sono accantonati due posti pari al numero dei posti previsti per le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di ingegnere capo di cui all'art. 1; tali posti saranno utilizzati a misura che si ridurranno quelli delle suddette qualifiche ad esaurimento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1974
Registro n. 24 Agricoltura, foglio n. 132

(1264)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1973.

Ristrutturazione del ruolo organico tecnico ed amministrativo della carriera direttiva degli ex dirigenti U.N.S.E.A.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

E

IL MINISTRO PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, e successive modifiche concernente il riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto interministeriale 27 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1971, registro n. 17, foglio n. 135, con il quale sono state determinate le nuove piante organiche e le qualifiche del personale del ruolo tecnico e amministrativo ad esaurimento centrale e periferico per gli ex dirigenti U.N.S.E.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, ed in particolare gli articoli 15 e 17 relativi al passaggio alle regioni a statuto ordinario del personale in servizio presso gli uffici periferici e presso l'amministrazione centrale per i contingenti stabiliti nelle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica predetto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1973, registro n. 4, foglio n. 199, col quale, in conformità del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, a far tempo dal 1° aprile 1972, sono stati messi a disposizione delle regioni a statuto ordinario ventuno unità appartenenti al ruolo tecnico e amministrativo ad esaurimento centrale e periferico per gli ex dirigenti U.N.S.E.A. distribuite, per qualifica, come di seguito:

Qualifiche	Numero dei posti
ispettori generali	2
ispettori capi	9
ispettori superiori	10
	21

e corrispondentemente è stato ridotto il ruolo tecnico ed amministrativo ad esaurimento centrale e periferico per gli ex dirigenti U.N.S.E.A. di un pari numero di posti nelle singole qualifiche;

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

Accertato che ai sensi dell'art. 3 della citata legge 24 maggio 1970, n. 336, i posti da portare in diminuzione nelle qualifiche iniziali del ruolo tecnico ed

amministrativo ad esaurimento centrale e periferico per gli ex dirigenti U.N.S.E.A. alla data del 12 dicembre 1972 erano in numero di cinque;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la tabella XI allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972 che fissa i posti dei dirigenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste come segue:

Quadro *B* - quarantacinque posti dirigenziali amministrativi complessivamente, e, in particolare dodici posti di dirigente superiore e trentatre posti di primo dirigente;

Quadro *C* - cinquantaquattro posti dirigenziali tecnici complessivamente, e, in particolare quattordici posti di dirigente superiore e quaranta posti di primo dirigente;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, doversi procedere alla specificazione della nuova pianta organica e della denominazione delle qualifiche del ruolo tecnico ed amministrativo ad esaurimento centrale e periferico per gli ex dirigenti U.N.S.E.A.;

Visto il decreto ministeriale in pari data col quale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è stato stabilito che ai ruoli dirigenziali tecnico ed amministrativo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste si accede, tra l'altro, dal ruolo tecnico ed amministrativo ad esaurimento centrale e periferico per gli ex dirigenti U.N.S.E.A. a seconda che si sia in possesso del diploma di laurea richiesto per l'accesso al ruolo tecnico o al ruolo amministrativo ordinario;

Considerato che, ai fini della determinazione, ai sensi dell'art. 60, primo comma, lettera *a*) del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748, della dotazione organica complessiva delle qualifiche ad esaurimento, stante la concorrenza del ruolo amministrativo e tecnico ad esaurimento centrale e periferico per gli ex dirigenti U.N.S.E.A. ai quadri dirigenziali sopra indicati, occorre sottrarre da esso ruolo il numero dei posti dirigenziali in misura pari al numero degli impiegati inquadrati negli stessi quadri dirigenziali;

Considerato che alla data del 12 dicembre 1972 nella dotazione organica del ruolo dirigenziale tecnico incide un impiegato proveniente dal ruolo tecnico ed amministrativo ad esaurimento, centrale e periferico per gli ex dirigenti U.N.S.E.A.;

Considerato che la dotazione organica complessiva per le due qualifiche ad esaurimento è stabilita in misura pari alla somma del numero degli impiegati con qualifica di ispettore generale in attività di servizio (due) e del numero dei posti di organico previsti per la qualifica di ispettore capo e direttore di divisione o qualifica equiparata (tredici), ridotta del numero complessivo dei posti di organico di cui ai quadri *B* e *C* della tabella XI, annessa al richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 748, limitatamente a quelli nei quali hanno trovato, alla data del 12 dicembre 1972, inquadramento impiegati del ruolo tecnico e amministrativo ad esaurimento centrale e periferico per gli ex dirigenti U.N.S.E.A. (uno);

Considerato che, ai sensi dell'art. 60 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 748, la dotazione organica complessiva per le due qualifiche ad esaurimento (quattordici) va ripartita in misura pari fra le due stesse qualifiche e, quindi, in numero di sette posti per la qualifica di ispettore generale e di sette posti per quella di direttore di divisione o ispettore capo;

Considerato che ai sensi dell'art. 60, secondo comma, per le qualifiche inferiori a primo dirigente la dotazione organica complessiva è da rideterminarsi sottraendo alla dotazione dell'intero ruolo organico alla data del 12 dicembre 1972 (che è di ottantanove per effetto della riduzione determinatasi in applicazione della legge 336 art. 3) i posti conferiti per le qualifiche dirigenziali ad impiegati del ruolo ad esaurimento tecnico e amministrativo centrale e periferico per gli ex dirigenti U.N.S.E.A. (uno);

Ritenuto pertanto, che la dotazione organica complessiva del ruolo tecnico e amministrativo ad esaurimento centrale e periferico per gli ex dirigenti U.N.S.E.A. per le qualifiche previste dall'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748, è di ottantotto posti di cui ventidue (pari ad 1/4) per la qualifica di ispettore capo aggiunto o direttore aggiunto di divisione e sessantasei, cumulativamente, per le qualifiche di ispettore superiore o direttore di sezione e ispettore o consigliere;

Ritenuto che, in corrispondenza dei posti ad esaurimento (quattordici) previsti per le qualifiche di ispettore generale o direttore di divisione, debbono essere accantonati altrettanti posti nelle qualifiche di ispettore capo aggiunto o direttore aggiunto di divisione;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 12 dicembre 1972, data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, il ruolo organico ad esaurimento tecnico ed amministrativo centrale e periferico per gli ex dirigenti U.N.S.E.A. è determinato come segue:

Qualifiche ad esaurimento	Numero dei posti
ispettori generali	7
ispettori capi o direttori di divisione . .	7

Art. 2.

Dalla stessa data del 12 dicembre 1972 il ruolo ad esaurimento tecnico e amministrativo centrale e periferico per gli ex dirigenti U.N.S.E.A. per le qualifiche inferiore a primo dirigente è determinato come segue:

Parametri	Qualifiche	Numero dei posti
530 487 455 426 387	ispettore capo aggiunto o direttore aggiunto di divisione	22
307 257 218-190	ispettore superiore o direttore di sezione e ispettori o consiglieri	66

Art. 3.

Nelle qualifiche di direttore aggiunto di divisione o ispettore capo aggiunto sono accantonati quattordici posti pari al numero di posti previsti per le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione di cui all'art. 1; tali posti saranno utilizzati a misura che si ridurranno quelli delle suddette qualifiche ad esaurimento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *dicembre* 1974
Registro n. 24 *Agricoltura, foglio n.* 128

(1265)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1974.

Sostituzione di un componente la commissione dopolavoro monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 1° aprile 1971, n. 217, concernente la riorganizzazione del dopolavoro monopoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 00.91112 del 18 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1974, registro n. 5 Monopoli, foglio n. 37, con il quale è stata nominata la commissione del dopolavoro monopoli di Stato per il triennio 18 giugno 1974-17 giugno 1977;

Atteso che il dott. Paolo Arbarello, membro della succitata commissione quale medico fiduciario dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico, per cui si rende necessario procedere alla sua sostituzione;

Vista la designazione del nuovo medico fiduciario effettuata, con nota 00.92205 del 29 novembre 1974, dal direttore generale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, ai sensi della lettera *f)* dell'art. 3 della legge 1° aprile 1971, n. 217;

Visto l'art. 4 della citata legge 1° aprile 1971, n. 217;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Catania, medico fiduciario dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, è nominato componente la commissione dopolavoro monopoli di Stato di cui all'art. 3 della legge 1° aprile 1971, n. 217, fino allo scadere del triennio in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1974

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *febbraio* 1975
Registro n. 1 *Monopoli, foglio n.* 248

(1804)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. So.Pro.Bi. - Società prodotti biologici, in Migliarino Pisano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. So.Pro.Bi. - Società prodotti biologici di Migliarino Pisano (Pisa), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. So.Pro.Bi. - Società *prodotti biologici* di Migliarino Pisano (Pisa).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 maggio 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(1778)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1975.

Incameramento parziale a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Marabotti & C. S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni in materia valutaria e di commercio estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 26 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 10 novembre 1967, con il quale è stata fissata la misura della cauzione e della sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato delle merci da importare;

Considerato che la ditta Marabotti & C. S.p.a., con sede in Genova, via Gramsci n. 29/3, ha chiesto di effettuare il pagamento anticipato per l'acquisto di una par-

tita di salmone al naturale di origine e provenienza Canadà per complessivi $ Can. 34.487,96 di cui al modello *B*-Import n. 2310421, rilasciato in data 5 aprile 1973 dalla Banca nazionale del lavoro, filiale di Genova;

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Considerato che l'importazione definitiva della merce è stata effettuata entro i termini prorogati dell'impegno solo limitatamente a $ Can. 15.409,58, mentre per l'importo di $ Can. 34.585,10 l'importazione è stata effettuata con ritardi varianti da un giorno a sei mesi;

Considerato altresì, che un ulteriore quantitativo della merce per un importo di $ Can. 3.696,30 è stato rivenduto allo stato estero, mentre per la merce residua del valore di $ Can. 796,98, risultata mancante allo sbarco, è intervenuta la compagnia di assicurazioni « Gastaldi & C. » di Genova;

Viste le giustificazioni addotte dalla ditta con istanza pervenuta in data 6 agosto 1974;

Ritenuto che tali giustificazioni non possono, neppure sotto la prospettazione fattane dall'interessata, essere considerate idonee ad escludere, ai sensi dello art. 5 della citata legge n. 1126 del 1952, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento parziale a favore dell'erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla ditta Marabotti & C. S.p.a. di Genova, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro, filiale di Genova, per il 5 % dell'importo di $ Can. 38.281,40, di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1975

Il Ministro: De Mita

(1272)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1975.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle ditte Nuratex e Nuralack, in Olbia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 26 giugno 1973, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale delle ditte Nuratex e Nuralack di Olbia, con effetto dal 3 agosto 1972;

Visti i decreti ministeriali 21 novembre 1973, 4 giugno 1974, 5 giugno 1974, 7 gennaio 1975 e 8 gennaio 1975, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle ditte Nuratex e Nuralack di Olbia, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1975

Il Ministro: Toros

(1780)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1975.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende del settore calzaturiero operanti in provincia di Pescara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 10 dicembre 1971, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore calzaturiero operanti in provincia di Pescara;

Visti i decreti ministeriali 26 giugno 1973, 22 novembre 1973, 27 marzo 1974, 6 maggio 1974, 23 luglio 1974 e 14 novembre 1974 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore calzaturiero operanti in provincia di Pescara;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 10 dicembre 1971 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore calzaturiero operanti in provincia di Pescara, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 21 febbraio 1975

Il Ministro: Toros

(1779)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 5/1975 - Perequazione dei costi dello zucchero d'importazione

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i regolamenti comunitari, in corso di pubblicazione, relativi alle gare per l'importazione sovvenzionata di zucchero dai Paesi terzi e comunitari;

Visto il regolamento comunitario n. 175/75 ed il relativo regolamento di applicazione n. 260/75 della commissione;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 27/1974 e n. 28/1974 del 28 giugno 1974, n. 2/1975 del 16 gennaio 1975 e n. 4/1975 del 7 febbraio 1975;

Ritenuto opportuno di operare le necessarie, ulteriori perequazioni dei maggiori costi dello zucchero di importazione derivanti dalla particolare situazione italiana;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Ritenuto opportuno differire la procedura istruttoria all'atto della ratifica del provvedimento da parte del C.I.P.;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Delibera:

1. — Il primo comma del punto 3 *i*) del provvedimento C.I.P. n. 4/1975 è così sostituito:

« Corresponsione agli importatori di zucchero, nel quadro di gare comunitarie, di una integrazione per chilogrammo netto di zucchero bianco importato come tale od ottenuto dalla lavorazione di greggi importati pari alla differenza fra i prezzi massimi di vendita previsti dai regolamenti relativi alle gare, maggiorati delle spese connesse allo sbarco e di trasporto alla raffineria e l'importo di L. 275,546 per chilogrammo netto.

Le spese di sbarco e trasporto sopra citate sono fissate forfettariamente in L. 13 a chilogrammo netto per lo zucchero bianco tal quale e per lo zucchero bianco da greggio proveniente da Paesi terzi, introdotti in Italia via mare; per lo zucchero greggio introdotto in Italia per via terra, le spese stesse sono fissate forfettariamente in L. 8 riferite a chilogrammo netto di zucchero bianco ottenuto.

Nel caso di zucchero bianco tal quale od ottenuto da greggio o greggio tal quale, importati nel quadro delle gare comunitarie per destinazione Italia, le spese di sbarco (scarico, controstallie o eventuale stoccaggio) e di trasporto saranno considerate per la globalità delle operazioni nell'ambito comunitario e in quanto debitamente documentate.

La misura massima del rimborso di dette spese non potrà comunque superare: L. 13 per chilogrammo netto di zucchero bianco se le operazioni di importazione avvengono per via mare e L. 8 riferite a chilogrammo netto di zucchero bianco ottenuto da greggio se le operazioni di importazione del greggio avvengono per via terra ».

2. — L'integrazione di cui al punto 3 *l*) del provvedimento C.I.P. n. 4/1975 è stabilita in L. 2.840,53 (3,41 u.c.) per quintale netto.

3. — Le integrazioni di cui ai punti *i*) ed *l*) come sopra modificati saranno corrisposte dalla Cassa conguaglio zucchero utilizzando, in quanto possibile, parte del sovrapprezzo accreditato alla Cassa stessa.

4. — Il punto 3 *m*) del provvedimento C.I.P. n. 4/1975 è così sostituito:

« Per lo zucchero bianco, per lo zucchero greggio venduto come tale e per lo zucchero bianco ottenuto dalla lavorazione di zucchero greggio, che saranno importati dai Paesi terzi nel quadro delle gare comunitarie, la Cassa conguaglio zucchero è autorizzata a corrispondere l'integrazione relativa ai seguenti oneri:

a) costo delle aperture di credito;

b) interessi, al tasso del 10%, calcolati sull'importo in lire pagato per l'acquisto dello zucchero importato dal momento del pagamento fino a tutto il decimo giorno successivo alla data media di sdoganamento;

c) interessi, al tasso del 10%, dall'undicesimo giorno successivo alla data media di sdoganamento fino alla data di estrazione dai magazzini UTIF dello zucchero bianco da greggio e fino alla data della vendita dello zucchero bianco importato tal quale. Tali interessi sono calcolati sull'importo pagato in lire, al netto della sovvenzione comunitaria e degli importi compensativi.

Per data di estrazione o di vendita si assume il giorno 15 di ogni mese per le estrazioni e per le vendite effettuate in ciascun mese.

Qualora l'estrazione o la vendita vengano ultimate entro la prima quindicina del mese, verrà assunta la data del giorno 7 del mese stesso.

Il periodo di tempo per il quale sarà riconosciuta la corresponsione degli interessi non potrà superare i sei mesi;

d) per lo zucchero importato a seguito di gare IMEX saranno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso del 10% dalla data di estrazione o di vendita e fino alla data media di esportazione sui mercati dai Paesi terzi del corrispondente quantitativo di zucchero. Tali interessi saranno calcolati sull'importo pagato in lire per le importazioni al netto della sovvenzione comunitaria, degli eventuali importi compensativi e del ricavo ottenuto dalla vendita sul mercato italiano, considerati i prezzi massimi vigenti.

Gli interessi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*), derivanti dalla comparazione dei tassi in uso in Italia e quelli più favorevoli praticati negli altri Paesi CEE anche per operazioni speciali, verranno applicati alle somme che gli istituti di credito italiani certificheranno di aver messo a disposizione degli operatori per il finanziamento delle operazioni di cui sopra;

e) gli interessi nella misura che gli importatori dimostreranno di avere corrisposto agli istituti di credito italiani sulle anticipazioni relative alla sovvenzione comunitaria e agli importi compensativi in vigore al momento delle singole gare; tali interessi saranno calcolati sull'intero ammontare della sovvenzione e degli eventuali importi compensativi per il periodo di tempo intercorrente dall'undicesimo giorno successivo alla data media di sdoganamento e la data dell'effettivo pagamento ».

5. — Ai titolari di aggiudicazione di gare comunitarie per le importazioni di zucchero greggio, sarà corrisposta una integrazione calcolata sul costo dello zucchero greggio in base alla eventuale differenza risultante fra la resa teorica (calcolata in base alla formula: due volte la polarizzazione meno cento) e la resa effettiva documentata con certificato UTIF. Detta integrazione sarà riconosciuta fino al massimo dell'1,25% del costo dello zucchero greggio.

6. — La Cassa conguaglio zucchero procederà alle perequazioni attive e passive che potranno derivare dalle oscillazioni dei cambi fra il giorno della gara e quello di pagamento della valuta nonché delle variazioni degli importi compensativi fra l'ammontare in vigore il giorno delle singole gare e quello che sarà effettivamente riconosciuto all'importatore.

Qualora l'importatore aggiudicatario della gara comunitaria volesse procedere all'acquisto a termine della valuta, per il riconoscimento del relativo costo dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Cassa conguaglio zucchero.

7. — Con apposito provvedimento, sarà disposta, se necessaria, la modifica del sovrapprezzo a favore della Cassa conguaglio zucchero per far fronte agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente provvedimento.

Roma, addì 28 febbraio 1975

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente della giunta
DONAT-CATTIN

(1946)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Seggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1975, il comune di Seggiano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.726.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1190/M)

Autorizzazione al comune di San Paolo Bel Sito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1975, il comune di San Paolo Bel Sito (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.899.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1191/M)

Autorizzazione al comune di San Vitaliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1975, il comune di San Vitaliano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.129.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1192/M)

Autorizzazione al comune di Pollena Trocchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1975, il comune di Pollena Trocchia (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.180.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1193/M)

Autorizzazione al comune di Casola in Lunigiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1975, il comune di Casola in Lunigiana (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.986.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1194/M)

Autorizzazione al comune di Filattiera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1975, il comune di Filattiera (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.757.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1195/M)

Autorizzazione al comune di Villafranca in Lunigiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1975, il comune di Villafranca in Lunigiana (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 142.402.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1196/M)

Autorizzazione al comune di Casamicciola Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1975, il comune di Casamicciola Terme (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.429.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1197/M)

Autorizzazione al comune di Casola di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1975, il comune di Casola di Napoli (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.163.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1198/M)

Autorizzazione al comune di Cicciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1975, il comune di Cicciano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.076.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1199/M)

Autorizzazione al comune di Cimitile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1975, il comune di Cimitile (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.389.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1200/M)

Autorizzazione al comune di Lettere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1975, il comune di Lettere (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.433.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1201/M)

Autorizzazione al comune di San Massimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1975, il comune di San Massimo (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.122.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1202/M)

Autorizzazione al comune di San Polomatese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1975, il comune di San Polomatese (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.884.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1203/M)

Autorizzazione al comune di Santa Croce di Magliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1975, il comune di Santa Croce di Magliano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.783.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1204/M)

Autorizzazione al comune di San Felice del Molise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1975, il comune di San Felice del Molise (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.685.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1205/M)

Autorizzazione al comune di San Giacomo degli Schiavoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1975, il comune di San Giacomo degli Schiavoni (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.187.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1206/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo Limosano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1975, il comune di Sant'Angelo Limosano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.229.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1207/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Elia a Pianisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1975, il comune di Sant'Elia a Pianisi (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.192.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1208/M)

Autorizzazione al comune di Tavenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1975, il comune di Tavenna (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.848.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1209/M)

Autorizzazione al comune di Torella del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1975, il comune di Torella del Sannio (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.721.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1210/M)

Autorizzazione al comune di Toro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1975, il comune di Toro (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.718.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1211/M)

Autorizzazione al comune di Trivento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1975, il comune di Trivento (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.524.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1212/M)

Autorizzazione al comune di Tufara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1975, il comune di Tufara (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.023.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1213/M)

Autorizzazione al comune di Ururi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1975, il comune di Ururi (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 107.263.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1214/M)

Autorizzazione al comune di Lupara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1975, il comune di Lupara (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.148.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1215/M)

Autorizzazione al comune di Macchia Valfortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1975, il comune di Macchia Valfortore (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.079.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1216/M)

Autorizzazione al comune di Mafalda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1975, il comune di Mafalda (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.953.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1217/M)

Autorizzazione al comune di Matrice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1975, il comune di Matrice (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.348.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1218/M)

Autorizzazione al comune di Mirabello Sannitico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1975, il comune di Mirabello Sannitico (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.635.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1219/M)

Autorizzazione al comune di Molise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1975, il comune di Molise (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.257.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1220/M)

Autorizzazione al comune di Montagano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1975, il comune di Montagano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.438.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1221/M)

Autorizzazione al comune di Montecilfone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1975, il comune di Montecilfone (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.068.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1222/M)

Autorizzazione al comune di Montemitro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1975, il comune di Montemitro (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.147.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1223/M)

Autorizzazione al comune di Montorio nei Frentani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1975, il comune di Montorio nei Frentani (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.436.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1224/M)

Autorizzazione al comune di Morrone del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1975, il comune di Morrone del Sannio (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.848.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1225/M)

Autorizzazione al comune di San Giovanni in Galdo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1975, il comune di San Giovanni in Galdo (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.324.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1226/M)

Autorizzazione al comune di San Giuliano del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1975, il comune di San Giuliano del Sannio (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.030.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1227/M)

Autorizzazione al comune di San Giuliano di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1975, il comune di San Giuliano di Puglia (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.516.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1228/M)

Autorizzazione al comune di San Martino in Pensilis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1975, il comune di San Martino in Pensilis (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.581.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1229/M)

Autorizzazione al comune di Oratino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1975, il comune di Oratino (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.698.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1230/M)

Autorizzazione al comune di Petrella Tifernina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1975, il comune di Petrella Tifernina (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.877.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1231/M)

Autorizzazione al comune di Pietracatella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1975, il comune di Pietracatella (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.639.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1232/M)

Autorizzazione al comune di Pietracupa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1975, il comune di Pietracupa (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.666.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1233/M)

Autorizzazione al comune di Portocannone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1975, il comune di Portocannone (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.023.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1234/M)

Autorizzazione al comune di Provvidenti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1975, il comune di Provvidenti (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.114.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1235/M)

Autorizzazione al comune di Riccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1975, il comune di Riccia (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.352.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1236/M)

Autorizzazione al comune di Roccavivara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1975, il comune di Roccavivara (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.518.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1237/M)

Autorizzazione al comune di Salcito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1975, il comune di Salcito (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.477.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1238/M)

Autorizzazione al comune di San Biase ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1975, il comune di San Biase (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.015.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1239/M)

Autorizzazione al comune di Cirigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1975, il comune di Cirigliano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.791.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1240/M)

Autorizzazione al comune di Craco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1975, il comune di Craco (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.731.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1241/M)

Autorizzazione al comune di Garaguso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1975, il comune di Garaguso (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.963.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1242/M)

Autorizzazione al comune di Gorgoglione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1975, il comune di Gorgoglione (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.503.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1243/M)

Autorizzazione al comune di Rotondella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1975, il comune di Rotondella (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 164.003.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1244/M)

Autorizzazione al comune di Salandra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1975, il comune di Salandra (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 111.531.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1245/M)

Autorizzazione al comune di Valsinni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1975, il comune di Valsinni (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.390.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1246/M)

Autorizzazione al comune di Accettura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1975, il comune di Accettura (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.407.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1247/M)

Autorizzazione al comune di San Mauro Forte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1975, il comune di San Mauro Forte (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 118.588.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1248/M)

Autorizzazione al comune di Reggio Calabria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1975, il comune di Reggio Calabria viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.106.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1352/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 43

Corso dei cambi del 4 marzo 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	628,60	628,60	628,60	628,60	628 —	628,50	628,50	628,60	628,60	628,60
Dollaro canadese	630,10	630,10	629,70	630,10	629,30	630,10	629,50	630,10	630,10	630,10
Franco svizzero	257,45	257,45	258,29	257,45	259 —	257,40	258,15	257,45	257,45	257,45
Corona danese	116,73	116,73	116,20	116,73	116,25	116,10	116,19	116,13	116,13	116,10
Corona norvegese	128,77	128,77	128,20	128,77	128,80	128,75	128,80	128,77	128,77	128,75
Corona svedese	161,78	161,78	161,60	161,78	161,75	161,80	161,66	161,78	161,78	161,75
Fiorino olandese	267,93	267,93	268 —	267,93	268,05	267,95	267,70	267,93	267,93	267,90
Franco belga	18,47	18,47	18,49	18,47	18,47	18,45	18,45	18,47	18,47	18,45
Franco francese	150,93	150,93	150,80	150,93	150,90	150,95	151,03	150,93	150,93	150,90
Lira sterlina	1526,20	1526,20	1526,50	1526,20	1524,50	1526,10	1526,40	1526,20	1526,20	1526,20
Marco germanico	274,32	274,32	274,70	274,32	274,90	274,30	274,90	274,32	274,32	274,30
Scellino austriaco	38,655	38,655	38,65	38,655	38,86	38,60	38,70	38,655	38,65	38,65
Escudo portoghese	26,4125	26,4125	26,40	26,4125	26,45	26,40	26,40	26,4125	26,41	26,40
Peseta spagnola	11,32	11,32	11,33	11,32	11,32	11,30	11,32	11,32	11,32	11,30
Yen giapponese	2,21	2,21	2,22	2,21	2,205	2,20	2,2075	2,21	2,21	2,20

Media dei titoli del 4 marzo 1975

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	97,475
Redimibile 3,50 % 1934	99,900
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,875
» 5 % (Ricostruzione)	95,725
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,100
» 5 % (Città di Trieste)	92,175
» 5 % (Beni esteri)	90,350
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	80,900
» 5,50 % » » 1968-83	81,400
» 5,50 % » » 1969-84	81,800
» 6 % » » 1970-85	84,675
» 6 % » » 1971-86	84,125
» 6 % » » 1972-87	83,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,050
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	99,275
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,100
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	91,350
» 5 % (» 1° aprile 1978)	86,250
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	87,750
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,150
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,575
» poliennali 7 % 1978	96,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 marzo 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	628,55
Dollaro canadese	629,80
Franco svizzero	257,80
Corona danese	116,16
Corona norvegese	128,785
Corona svedese	161,72
Fiorino olandese	267,815
Franco belga	18,46
Franco francese	150,98
Lira sterlina	1526,30
Marco germanico	274,61
Scellino austriaco	38,677
Escudo portoghese	26,406
Peseta spagnola	11,32
Yen giapponese	2,209

Avviso di rettifica. — Nei cambi medi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 3 marzo 1975 relativi al 26 febbraio 1975 il franco belga deve essere rettificato come segue: da Lit. *18,425* a Lit. *18,429*.

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi all'esportazione nel settore dei cereali applicabili, dal 19 luglio 1974 all'8 agosto 1974, a norma dei regolamenti (CEE) n. 1868/74, n. 1948/74, n. 1978/74, n. 1995/74 e n. 2043/74

(in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 19-7-74 al 21-7-74	dal 22-7-74 al 25-7-74	26-7-74	dal 27-7-74 al 29-7-74	dal 30-7-74 all'1-8-74	dal 2-8-74 all'8-8-74
ex 10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate (1)	21.360,00	24.030,00	24.030,00	24,030,00	24.030,00	32.040,00
ex 10.02	Segala, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate (1)	—	—	—	—	—	—
ex 10.03	Orzo, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate (1)	—	—	—	6.408,00	6.408,00	12.015,00
ex 10.04	Avena, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate (1)	—	—	—	—	—	8.010,00
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—	—	—	—	—	24.030,00
10.07 C	Sorgo	—	—	—	—	—	12.015,00
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero	10.680,00	12.015,00	5.607,00	5.607,00	5.607,00	12.015,00
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento (grano duro) . . .	—	—	—	—	—	—
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento (grano tenero) . .	10.680,00	12.015,00	5.607,00	5.607,00	5.607,00	12.015,00
11.01	Farina di cereali:						
	C. di orzo	—	—	—	—	—	—
	D. di avena	—	—	—	—	—	—
	E. di granturco:						
	I. avente un tenore in sostanze grasse inferiore od uguale all'1,5 % in peso	—	—	—	—	—	—
	II. altra	—	—	—	—	—	—
	H. di miglio	—	—	—	—	—	—
	K. di sorgo	—	—	—	—	—	—
11.02	Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato o quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati:						
	A. Semole, semolini:						
	II. di segala	—	—	—	—	—	—
	III. di orzo:						
	a) avente un tenore in ceneri inferiore od uguale all'1 % in peso	—	—	—	—	—	—
	b) altri	—	—	—	—	—	—
	IV. di avena:						
	a) aventi un tenore in ceneri inferiore od uguale al 2,3 % in peso	—	—	—	—	—	—
	b) altri	—	—	—	—	—	—
	V di granturco:						
	a) aventi un tenore in materie grasse inferiore od uguale all'1,5 % in peso:						
	1. destinati all'industria della birra .	—	—	—	—	—	—
	2. altri	—	—	—	—	—	—
	b) altri	—	—	—	—	—	—

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 19-7-74 al 21-7-74	dal 22-7-74 al 25-7-74	26-7-74	dal 27-7-74 al 29-7-74	dal 30-7-74 all'1-8-74	dal 2-8-74 all'8-8-74
11 02 (*segue*)	VIII. di miglio	—	—	—	—	—	—
	IX. di sorgo	—	—	—	—	—	—
	B Cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:						
	I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:						
	a) mondati (decorticati o pilati):						
	1. di orzo (2)	—	—	—	—	—	—
	2. di avena:						
	aa) avena spuntata	—	—	—	—	—	—
	bb) altri (2):						
	(11) aventi un tenore in ceneri inferiore od uguale al 2,3 % in peso	—	—	—	—	—	—
	(22) altri	—	—	—	—	—	—
	4 di miglio	—	—	—	—	—	—
	b) mondati e tagliati o spezzati (detti « Grütze » o « grutten »):						
	1. di orzo (2)	—	—	—	—	—	—
	2. di avena (2):						
	aa) aventi un tenore in ceneri inferiore od uguale al 2,3 % in peso	—	—	—	—	—	—
	bb) altri	—	—	—	—	—	—
	4. di miglio (2)	—	—	—	—	—	—
	II. di altri cereali:						
	a) di frumento (grano) (2)	—	—	—	—	—	—
	b) di segala (2)	—	—	—	—	—	—
	c) di granturco (2)	—	—	—	—	—	—
	d) di sorgo (2)	—	—	—	—	—	—
	C Cereali perlati:						
	I di frumento (grano) (3)	—	—	—	—	—	—
	II di segala (3)	—	—	—	—	—	—
	III di orzo:						
	a) aventi un tenore in ceneri inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) — prima categoria (3)	—	—	—	—	—	—
	b) altri (3)	—	—	—	—	—	—
	IV di avena (3)	—	—	—	—	—	—
	V di granturco (3)	—	—	—	—	—	—
	VII di miglio (3)	—	—	—	—	—	—
	VIII. di sorgo (3)	—	—	—	—	—	—
	D Cereali soltanto spezzati:						
	I. di frumento (grano)	—	—	—	—	—	—
	II. di segala	—	—	—	—	—	—
	III di orzo	—	—	—	—	—	—
	IV. di avena	—	—	—	—	—	—
	V. di granturco	—	—	—	—	—	—
	VII. di miglio	—	—	—	—	—	—
	VIII di sorgo	—	—	—	—	—	—
	E. Cereali schiacciati; fiocchi:						
	I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:						
	a) cereali schiacciati:						
	1 di orzo	—	—	—	—	—	—
	2. di avena	—	—	—	—	—	—
	4. di miglio	—	—	—	—	—	—

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 19-7-74 al 21-7-74	dal 22-7-74 al 25-7-74	26-7-74	dal 27-7-74 al 29-7-74	dal 30-7-74 all'1-8-74	dal 2-8-74 all'8-8-74
11.02 (*segue*)	b) fiocchi:						
	1. di orzo	—	—	—	—	—	—
	2. di avena	—	—	—	—	—	—
	4. di miglio	—	—	—	—	—	—
	II di altri cereali:						
	a) di frumento (grano)	—	—	—	—	—	—
	b) di segala	—	—	—	—	—	—
	c) di granturco	—	—	—	—	—	—
	d) di sorgo	—	—	—	—	—	—
	F. Agglomerati (« pellets »):						
	I. di frumento (grano)	—	—	—	—	—	—
	II. di segala	—	—	—	—	—	—
	III. di orzo	—	—	—	—	—	—
	IV. di avena	—	—	—	—	—	—
	V. di granturco	—	—	—	—	—	—
	VI. di riso	85.440,00	96.120,00	96.120,00	96.120,00	96.120,00	96.120,00
	VIII. di miglio	—	—	—	—	—	—
	IX. di sorgo	—	—	—	—	—	—
	G. Germi di cereali, anche sfarinati:						
	I. di frumento (grano)	—	—	—	—	—	—
	II. altri	—	—	—	—	—	—
11 07	Malto, anche torrefatto:						
	A. non torrefatto:						
	I. di frumento (grano):						
	a) presentato sotto forma di farina	—	—	—	—	—	—
	b) altro	—	—	—	—	—	—
	II. altro:						
	a) presentato sotto forma di farina	—	—	—	—	0	0
	b) non nominato	—	—	—	—	0	0
	B. torrefatto	—	—	—	—	0	0
23.02	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:						
	A. di cereali:						
	I. di granturco o di riso:						
	a) aventi tenore in amido inferiore od uguale al 35 % in peso	—	—	—	—	—	—
	b) altri:						
	1. aventi tenore in amido superiore od uguale a 35 % ed inferiore od uguale al 45 % in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	—	—	—	—	—	—
	2. non nominati	—	—	—	—	—	—
	II di altri cereali:						
	a) aventi tenore di amido inferiore od uguale a 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % in peso	—	—	—	—	—	—
	b) altri	—	—	—	—	—	—

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 19-7-74 al 21-7-74	dal 22-7-74 al 25-7-74	26-7-74	dal 27-7-74 al 29-7-74	dal 30-7-74 all'1-8-74	dal 2-8-74 all'8-8-74
23.07	Preparazioni foraggere, melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:						
	B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo, di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B, e prodotti lattiero-caseari:						
	ex I. Preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali di cui al regolamento (CEE) n. 968/68, il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 50 % ed il cui tenore in peso in prodotti cerealicoli (4) è:						
	— superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 15 %	—	—	—	—	—	—
	— superiore al 15 % ed inferiore o uguale al 30 %	—	—	—	—	—	—
	— superiore al 30 % ed inferiore o uguale al 50 %	—	—	—	—	—	—
	— superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 65 %	—	—	—	—	—	—
	— superiore al 65 %	—	—	—	—	—	—

(1) S'intendono per sementi ufficialmente certificate, le sementi contenute negli imballaggi ufficialmente chiusi e ufficialmente contrassegnati come « sementi di base » o « sementi certificate della prima riproduzione » o « sementi della seconda riproduzione ».

(2) Cereali mondati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 (circolare a stampa n. 663 del 1971, prot. n. 9472/UTCD).

(3) *Cereali perlati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 (circolare a stampa n. 663 del 1971, prot. n. 9472/UTCD).*

(4) Sono considerati prodotti cerealicoli, i prodotti ripresi al cap. 10 ed alle voci 11.01 ed 11.02 (eccezione fatta per la sottovoce 11.02 G) della tariffa doganale comune.

(1206)

Prelievi all'esportazione nel settore del riso applicabili, dal 6 settembre 1974 al 12 dicembre 1974, a norma dei regolamenti (CEE) n. 2291/74, n. 2341/74, n. 2388/74, n. 2433/74, n. 2512/74, n. 2582/74, n. 2633/74, n. 2692/74, n. 2753/74, n. 2811/74, n. 2856/74, n. 2940/74, n. 2999/74 e n. 3076/74.

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 6-9-1974 al 27-10-1974	dal 28-10-1974 al 14-11-1974	dal 15-11-1974 al 5-12-1974	dal 6-12-1974 al 12-12-1974
10.06-A-I-a	10.06-210	Risone a grani tondi, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate (1)	9.612,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00
10.06-A-I-b	10.06-230	Risone a grani lunghi, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate (1)	6.408,00	6.664,00	6.664,00	4.998,00
10.06-A-II-a	10.06-250	Riso semigreggio a grani tondi	9.612,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00
10.06-A-II-b	10.06-270	Riso semigreggio a grani lunghi	6.408,00	6.664,00	6.664,00	4.998,00
10.06-B-I-a	10.06-410	Riso semilavorato a grani tondi	9.612,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00
10.06-B-I-b	10.06-430	Riso semilavorato a grani lunghi	9.612,00	9.996,00	8.330,00	4.165,00
10.06-B-II-a	10.06-450	Riso lavorato a grani tondi	9.612,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00
10.06-B-II-b	10.06-470	Riso lavorato a grani lunghi	9.612,00	9.996,00	8.330,00	4.165,00
10.06-C	10.06-500	Rotture di riso	9.612,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00
11.01-F	11.01-920	Farina di riso	—	—	—	—
11.02-A-VI	11.02-130	Semole e semolini di riso	9.612,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00
11.02-E-II-e-1	11.02-893	Fiocchi di riso	9.612,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00
11.02-F-VI	11.02-945	Agglomerati « pellets » di riso	9.612,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00

(1) S'intende per sementi ufficialmente certificate, le sementi contenute negli imballaggi ufficialmente chiusi e ufficialmente contrassegnati come « sementi di base » o « sementi certificate della prima riproduzione » o « sementi certificate della seconda riproduzione ».

(1159)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

Sostituzione di un membro aggiunto della commissione esaminatrice del concorso, per titoli e per esami, a due posti di vice ragioniere in prova della carriera di concetto di ragioneria.

IL PRESIDENTE

Vista la propria determinazione in data 19 giugno 1974, concernente la commissione esaminatrice del concorso, per titoli e per esami a due posti di vice ragioniere in prova della carriera di ragioneria dell'I.C.E.;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del prof. Mario Mormile, impossibilitato per motivi di salute a partecipare alla correzione degli elaborati scritti della prova tecnica del concorso prevista per il giorno 11 febbraio 1975 ed alle prove orali in data ancora da stabilirsi;

Vista la delibera del comitato esecutivo del 31 gennaio 1975 concernente la sostituzione del prof. Mario Mormile con la prof.ssa Ada Bimonte;

Determina:

La prof.ssa Ada Bimonte, assistente ordinario per la lingua francese presso la facoltà di economia e commercio di Roma, viene nominata membro aggiunto della commissione esaminatrice del concorso, per titoli e per esami, a due posti di vice ragioniere in prova della carriera di concetto di ragioneria dell'I.C.E. in sostituzione del prof. Mario Mormile.

Roma, addì 4 gennaio 1975

Il presidente: GRAZIOSI

(1888)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a venticinque posti di coadiutore dattilografo, per gli uffici scolastici periferici della regione Liguria.

Nel Bollettino ufficiale n. 24-25, parte II, del 13-20 giugno 1974 del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1974, registro n. 40 Istruzione, foglio n. 277, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a venticinque posti di coadiutore dattilografo nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, per gli uffici scolastici periferici della regione Liguria.

(1850)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a settanta posti di coadiutore dattilografo in prova, per gli uffici scolastici periferici della regione Lombardia.

Nel Bollettino ufficiale n. 26-27, parte II, del 27 giugno-4 luglio 1974, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1974, registro n. 40 Istruzione, foglio n. 278, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per esami, a settanta posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, riservato agli uffici scolastici periferici della regione Lombardia.

(1851)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a trentatre posti di autista

Nel Bollettino ufficiale n. 20-21, parte II, del 16-23 maggio 1974, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1973, registro n. 97 Istruzione, foglio n. 2, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso, per esami, a trentatre posti di autista nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione.

(1852)

MINISTERO DELLA DIFESA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso per la ammissione al XXIX corso superiore tecnico di artiglieria.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 31 luglio 1956, n. 917, sui servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, recante disposizioni per la formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi, per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento degli esami previsti dalla legge 31 luglio 1956, n. 917;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1314, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1973, registro n. 21 Difesa, foglio n. 60, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso, per titoli e per titoli ed esami, per l'ammissione di otto ufficiali al XXIX corso superiore tecnico di artiglieria;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1974, registro n. 10 Difesa, foglio n. 131, con il quale sono state nominate la commissione esaminatrice e quella per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie del concorso innanzi citato;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1974, registro n. 17 Difesa, foglio n. 304, con il quale sono state approvate le graduatorie generali di merito del concorso indetto con il succitato decreto ministeriale 16 luglio 1973;

Considerato che il cap. f. s.p.e. (R.N.) Iaria Antonino ha rinunciato alla ammissione al XXIX corso superiore tecnico di artiglieria essendo risultato vincitore di altro concorso e che il s. ten. S.Te.A. cpl. 1ª nomina Monti Giovanni Paolo e il s. ten. S.Te.T. cpl. 1ª nomina Panzerini Girolamo non hanno prodotto i documenti prescritti dal bando ed hanno rinunciato alla nomina a tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo normale dell'arma di artiglieria;

Tenuto conto della facoltà prevista dall'art. 2 del bando di concorso;

Decreta:

Articolo unico

Il ten. a. s.p.e. (R.N.) Marrocco Tommasino, classificatosi con punti 20,044 al quinto posto della graduatoria relativa agli ufficiali in servizio permanente effettivo non muniti di laurea, approvata con il decreto ministeriale 15 luglio 1974, citato nelle premesse, è dichiarato vincitore del concorso per l'ammissione di otto ufficiali al XXIX corso superiore tecnico di artiglieria.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 ottobre 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1975
Registro n. 1 *Difesa, foglio n.* 79

(1793)

REGIONE LIGURIA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Savona

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E SANITA' SICUREZZA SOCIALE

Visto il decreto del veterinario provinciale di Savona, n. 215 in data 21 febbraio 1972 con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario condotto consorziale della 2ª condotta veterinaria consorziale facente capo al comune di Albenga e comprendente i comuni di Castelbianco, Castelvecchio R.B., Cisano sul Neva, Erli, Nasino e Zuccarello, vacante al 30 novembre 1971, in provincia di Savona;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 1885 del 3 dicembre 1973 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visto il verbale della commissione giudicatrice del concorso nonchè la graduatoria dei concorrenti formulata dalla commissione stessa;

Constatata la regolarità di tutti gli atti concorsuali;

Visti gli artt. 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale numero 1022-*bis* in data 4 giugno 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Robutti Biagio	punti	59,940
2. Tassone Lorenzo	»	57 —
3. Roggia Giovanni	»	55 —
4. Viassone Giovanni	»	54 —
5. Occelli Giovanni	»	53,910
6. Zanetti Eugenio	»	53 —
7. Gonella Giancarlo	»	52 —
8. Ferrario Provvido Giuseppe	»	51 —
9. Chionetti Andrea (nato l'1 novembre 1939)	»	50 —
10. Donizetti Angelo (nato il 16 marzo 1946)	»	50 —
11. Reggiani Guido (nato il 13 maggio 1946)	»	50 —
12. Minelli Pier Luigi	»	48 —
13. Prever Bruno (coniugato con due figli)	»	47 —
14. Bombardi Giovanni (coniugato)	»	47 —
15. Brizio Guido (celibe)	»	47 —
16. Giacosa Pietro	»	46 —
17. Del Vecchio Pier Luigi	»	45 —

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Savona e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori dell'ufficio del veterinario provinciale di Savona, della prefettura di Savona e dei comuni interessati.

Genova, addì 4 febbraio 1975

L'assessore: PIEDEMONTE OPISSO

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E SANITA' SICUREZZA SOCIALE

Visto il proprio decreto n. 1 di pari data con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di veterinario condotto consorziale della 2ª condotta veterinaria consorziale facente capo al comune di Albenga e comprendente i comuni di Castelbianco, Castelvecchio R.B., Cisano sul Neva, Erli, Nasino e Zuccarello in provincia di Savona, bandito con decreto del veterinario provinciale di Savona n. 215 in data 21 febbraio 1972;

Ritenuto di dover dichiarare il concorrente classificatosi al primo posto nella graduatoria di che trattasi vincitori della 2ª condotta veterinaria consorziale facente capo al comune di Albenga e comprendente i comuni di Castelbianco, Castelvecchio R.B., Cisano sul Neva, Erli, Nasino e Zuccarello;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale numero 1022-*bis* in data 4 giugno 1973;

Decreta:

Il dott. Robutti Biagio, primo classificato nella graduatoria degli idonei al concorso in premessa indicato, è dichiarato vincitore della 2ª condotta veterinaria consorziale facente capo al comune di Albenga e comprendente i comuni di Castelbianco, Castelvecchio R.B., Cisano sul Neva, Erli, Nasino e Zuccarello.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Savona e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori dell'ufficio del veterinario provinciale di Savona, della prefettura di Savona e dei comuni interessati.

Genova, addì 4 febbraio 1975

L'assessore: PIEDEMONTE OPISSO

(1857)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PARMA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3633 dell'11 luglio 1974, con il quale veniva nominata la commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Parma alla data del 30 novembre 1972;

Considerato che il dott. Giuseppe Riccardi, medico condotto di Zibello, ha rinunciato a far parte della predetta commissione giudicatrice;

Ritenuto opportuno procedere alla sostituzione del predetto dott. Riccardi con il dott. Giuseppe Manici, medico condotto di Parma, segnalato dai comuni interessati;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge n. 9 dell'11 ottobre 1972 della regione Emilia-Romagna;

Vista la legge n. 16 del 12 marzo 1973 della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Manici, medico condotto di Parma, è nominato componente della commissione giudicatrice indicata in premessa, in sostituzione del dott. Giuseppe Riccardi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Parma, addì 6 febbraio 1975

Il medico provinciale: ROBERTI

(1723)

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 30 dicembre 1974, n. **55.**

Interpretazione autentica del secondo comma dell'art. 12 della legge regionale 13 aprile 1959, n. 15, recante: « Modifiche alla legge 13 maggio 1953, n. 34, concernente i ruoli organici dell'amministrazione regionale ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 4 *gennaio* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 12 della legge regionale 13 aprile 1959, n. 15, deve essere interpretato nel senso che al segretario particolare del presidente e degli assessori scelto tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni estranee alla Regione spetta il trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 13 aprile 1959, n. 15. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 dicembre 1974

BONFIGLIO

LEGGE 30 dicembre 1974, n. **56.**

Provvidenze per le aziende agricole colpite da infestazioni da Aelia Rostrata.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 4 *gennaio* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore di coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, nonchè ai proprietari le cui aziende siano state colpite dalla grave infestazione della cimice del frumento (Aelia Rostrata) nella annata 1973-74, un contributo straordinario di lire 125 mila ad ettaro, limitatamente alle superfici coltivate a grano nella annata agraria 1973-74, danneggiato dalla infestazione della cimice del frumento.

I contributi di cui al presente articolo non possono superare l'importo complessivo di lire 4 milioni per ciascun proprietario.

Art. 2.

Gli interessati debbono presentare, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, domanda, con l'indicazione delle superfici coltivate a grano di cui alla denunzia di semina dell'annata agraria 1973-74, corredata dalla documentazione necessaria per la individuazione del fondo, da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la superficie coltivata a grano effettivamente danneggiata, nonchè da un attestato dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura dal quale risulti che il fondo ricade nei territori colpiti dalla infestazione di cui all'art. 1.

Le domande vanno presentate ai comuni nei cui territori ricadono le aziende danneggiate.

Alla concessione e liquidazione del contributo provvedono i sindaci dei predetti comuni.

Art. 3.

Le somme relative alla concessione del contributo straordinario sono versate, con provvedimento dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, ai comuni competenti per territorio, presso gli istituti bancari incaricati del servizio di tesoreria comunale sulla base di appositi elenchi degli aventi diritto trasmessi dai sindaci entro trenta giorni dal termine fissato dal precedente art. 2.

Gli elenchi dei beneficiari dei contributi concessi sono affissi nei rispettivi albi comunali per la durata di venti giorni; contro le decisioni dei sindaci è ammesso ricorso, nei venti giorni successivi alla data di pubblicazione degli elenchi, allo assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, che deciderà nel termine dei successivi quaranta giorni.

I consuntivi di spesa delle somme versate per le finalità suindicate sono approvati dai consigli comunali secondo le norme della vigente legislazione.

Le eventuali economie saranno versate nel bilancio della Regione.

Art. 4.

All'onere di lire 350 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1975 si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974, utilizzabili a termini della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 dicembre 1974

BONFIGLIO

GIUMMARRA

LEGGE 30 dicembre 1974, n. **57.**

Nuovi provvedimenti per potenziare gli uffici tecnici dei comuni delle zone terremotate.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 4 *gennaio* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'espletamento delle funzioni proprie degli uffici tecnici comunali e per l'assistenza tecnica ai terremotati, i comuni di cui al primo e secondo comma dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 182, sono autorizzati ad assumere nel proprio organico, e, indipendentemente dai limiti di età, con atto deliberativo consiliare, i tecnici di cui alle leggi regionali 18 luglio 1968, n. 20, e 3 marzo 1972, n. 6.

Art. 2.

Il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1974 transita di diritto nei ruoli organici del comune di appartenenza.

Le amministrazioni comunali hanno facoltà di sostituire il personale relativamente ai posti vacanti o che si rendono tali con le modalità di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1975, il trattamento giuridico ed economico spettante ai tecnici di cui agli articoli precedenti (ingegneri e geometri), è equiparato, rispettivamente, allo stipendio iniziale del personale direttivo e del personale di concetto dei comuni stessi di appartenenza.

Art. 4.

Il servizio prestato dai tecnici nei comuni terremotati è valutato ai fini della carriera e costituisce titolo preferenziale per i concorsi pubblici banditi dagli enti locali siciliani e dalla Regione.

Art. 5.

Le spese relative al personale di cui al precedente art. 1, nei limiti di lire 250 milioni annui, sono poste a carico della Regione sino al 1980.

L'assessorato regionale degli enti locali liquiderà, a ciascun comune, le somme spettanti, previa dimostrazione delle spese sostenute.

Art. 6.

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 250 milioni.

All'onere di lire 250 milioni ricadente nell'esercizio 1975 si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974, utilizzabili a termini della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36.

Per gli esercizi successivi al 1975 si provvede con il maggiore gettito delle entrate tributarie.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 dicembre 1974

BONFIGLIO

MURATORE

LEGGE 30 dicembre 1974, n. **58.**

Convalidazione dei decreti emanati dal presidente della Regione, concernenti prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1972.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 4 *gennaio* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono convalidati i decreti del presidente della Regione, emanati ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, concernenti prelevamenti di somme per complessive L. 200.000.000 (*duecentomilioni*) dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 dicembre 1974

BONFIGLIO

LEGGE 30 dicembre 1974, n **59.**

Convalidazione del decreto emanato dal presidente della Regione, concernente prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1973.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 4 *gennaio* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convalidato il decreto del presidente della Regione, emanato ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, n 12171 del 18 novembre 1973, concernente il prelevamento della somma di lire 12 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1973.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 dicembre 1974

BONFIGLIO

LEGGE 31 dicembre 1974, n. **60.**

Integrazioni e modifiche di norme finanziarie.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 4 *gennaio* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste

Art. 1.

I dipendenti degli uffici dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste comandati in missione possono essere esonerati dall'obbligo previsto dalla seconda parte del primo comma dell'art. 8 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, nei casi in cui le missioni suddette riguardino sopraluoghi presso aziende agricole.

Art. 2.

Il contributo ad integrazione del bilancio dell'Istituto regionale della vite e del vino, previsto dall'art. 7 della legge regionale 18 luglio 1950, n. 64, e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzato, per l'anno finanziario 1975, nella misura di lire 350 milioni.

Art. 3.

Allo scopo di favorire lo studio organico dei problemi dello assetto e della tutela del territorio dell'Isola, con particolare riguardo agli aspetti della bonifica, della irrigazione, dei miglioramenti fondiari e delle strutture agricole, nonchè dell'assistenza tecnica, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere un contributo di lire 40 milioni alla Associazione siciliana dei consorzi ed enti di bonifica, irrigazione e di miglioramento fondiario (ASCEBEM).

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste vigila ed effettua controlli sul corretto impiego del sussidio ai fini della realizzazione delle attività programmate.

Art. 4.

A decorrere dal 1° gennaio 1975, agli undici centri di assistenza tecnico-agricola istituiti dalla Regione siciliana ai sensi della legge 27 ottobre 1966, n. 910, ai due centri di assistenza tecnico-agricola istituiti dalla Cassa per il Mezzogiorno ed operanti presso l'Associazione regionale per le bonifiche ed il Consorzio siciliano di valorizzazione agrumicola, nonchè al campo sperimentale Olivo di Gela, operante presso il consorzio di bonifica di Gela, si applicano le norme previste dalla legge regionale 29 dicembre 1973, n. 54.

Art. 5.

Per le finalità previste dall'art. 7 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e dall'art. 1 della legge regionale 27 ottobre 1969, n. 40, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1975, la spesa di lire 1.000 milioni, da destinare anche all'integrazione di eventuali stanziamenti disposti, per gli stessi fini, dal Ministero della agricoltura e delle foreste.

Art. 6.

Per le finalità dell'art. 4 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 19, è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa di lire 400 milioni.

Art. 7.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 1975, contributi nella misura massima di lire 100 milioni per l'organizzazione di mercati-concorso zootecnici di interesse regionale.

I contributi sono erogati a mezzo dei competenti ispettorati agrari provinciali sulla base dei programmi delle manifestazioni dagli stessi approvati.

Art. 8.

Per le finalità dell'art. 2 della legge regionale 9 maggio 1974, n. 9, è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa di lire 6.000 milioni.

Le somme disponibili per le finalità dell'art. 3 della predetta legge regionale 9 maggio 1974, n. 9, possono essere utilizzate anche per le finalità dell'art. 2 della legge medesima.

Art. 9.

(si omette il terzo comma dell'articolo perchè impugnato ai sensi dell'art. 28 dello statuto siciliano)

Le disponibilità finanziarie previste all'art. 9 della legge regionale 9 maggio 1974, n. 9, possono essere destinate anche alla realizzazione delle strutture zootecniche previste dall'articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Le operazioni di prestito di cui all'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1974, n. 9, sono assistite dalla garanzia prevista dall'art. 13 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22.

Art. 10.

A modifica di quanto stabilito dall'art. 2 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, i contributi previsti dagli articoli 43 e 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive aggiunte e modificazioni, sono concessi nella misura del 60 per cento per le opere di miglioramento fondiario richieste dai coltivatori diretti, singoli od associati, per le quali opere siano previsti contributi inferiori alla detta percentuale.

Per le zone montane determinate ai sensi delle vigenti disposizioni, per le predette opere di miglioramento la competenza alla concessione, liquidazione e pagamento dei contributi è attribuita agli ispettorati ripartimentali delle foreste a favore dei quali si applicano le altre disposizioni previste dagli articoli 2 e 3 della citata legge regionale 6 giugno 1968, n. 14. Per le predette opere, tranne le costruzioni di case coloniche, il contributo previsto dal precedente comma è elevato al 70 per cento.

Le condotte agrarie, oltre alla istruttoria delle pratiche loro affidate dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura, provvedono anche alla concessione e liquidazione dei benefici previsti dalle leggi per i settori dei miglioramenti fondiari, della serricoltura e della meccanizzazione agricola, quando la spesa preventivata non superi i 10 milioni di lire ed entro l'ambito della spesa che gli ispettorati provinciali dell'agricoltura annualmente comunicheranno di riservare alle singole condotte.

Il relativo pagamento sarà disposto dal competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Art. 11.

La garanzia prevista dall'ultimo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del presidente della Regione 5 giugno 1949, n. 14, convertito con modifiche nella legge regionale 11 marzo 1950, n. 21, è fornita mediante una dichiarazione rilasciata dall'interessato sotto la propria responsabilità e recante la sua firma autenticata, con la quale si impegna ad osservare gli obblighi di cui al citato art. 3. Il termine di cinque anni decorre dalla data di fatturazione dell'acquisto delle macchine e delle attrezzature ammesse al contributo.

Art. 12.

Le domande per la concessione dei contributi per l'acquisto di macchine agricole, sussidiabili a norma della vigente legislazione, di importo non superiore a lire 6 milioni, vanno presentate, unitamente alla relativa fattura di acquisto, ai competenti ispettorati provinciali dell'agricoltura o alle condotte agrarie, che, previo accertamento dell'idoneità tecnica delle macchine stesse, provvedono alla concessione del contributo ed alla relativa liquidazione.

Nei limiti dell'importo di cui sopra il contributo sugli acquisti effettuati da coltivatori diretti, coloni e mezzadri rimane fissato nella misura del 50 per cento della spesa.

L'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di accertare la permanenza nel fondo delle macchine agricole per le quali è stato corrisposto il contributo.

Le domande di cui al presente articolo vanno presentate, a pena di decadenza, entro quattro mesi dalla data di emissione della fattura.

Art. 13.

Alla concessione, liquidazione e pagamento dei contributi previsti dalla legge regionale 16 agosto 1974, n. 37, qualunque sia l'ammontare della spesa preventivata, provvedono gli ispettorati provinciali dell'agricoltura.

I provvedimenti di cui al comma precedente sono sottoposti al controllo successivo esercitato in sede di presentazione di rendiconto.

Art. 14.

In favore degli istituti professionali di Stato per l'agricoltura operanti in Sicilia possono essere concessi contributi fino all'ammontare massimo del 90 per cento sul preventivo non superiore a lire 50 milioni, ai sensi della legge regionale 29 ottobre 1964, n. 26, e dell'art. 7 della legge regionale 9 maggio 1974, n. 10, e con imputazione al cap. 21231 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975.

Art. 15.

Per le finalità dell'art. 6 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36, è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la ulteriore spesa di lire 1.500 milioni.

Art. 16.

Per le finalità dell'art. 6 della legge regionale 12 febbraio 1973, n. 3, sostituito con l'art. 1 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 22, ed integrato con gli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 15 dicembre 1973, n. 47, è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa di lire 4.000 milioni.

Art. 17.

L'art. 4 della legge regionale 5 luglio 1966, n. 17, è sostituito dal seguente:

« La gestione tecnica del patrimonio delle aziende speciali silvo-pastorali dei comuni ed altri enti può essere affidata anche a laureati in scienze agrarie purchè in possesso della relativa abilitazione professionale ».

Assessorato regionale degli enti locali

Art. 18.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 31 dicembre 1964, n. 34, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 100 milioni.

Art. 19.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1975 la misura degli assegni previsti dalle leggi regionali 21 ottobre 1957, n. 58, 8 gennaio 1960, n. 1 e 4 aprile 1969, n. 8, è elevata a lire 28 mila mensili.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, l'ulteriore spesa di lire 50 milioni.

Art. 20.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l'anno finanziario 1975, contributi nei limiti di lire 60 milioni ad associazioni di enti locali e loro amministratori che si prefiggono lo sviluppo di autonomie locali.

Assessorato regionale dell'industria e del commercio

Art. 21.

Il fondo di rotazione della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS), costituito a norma dell'art. 2 della legge regionale 5 novembre 1965, n. 34, integrato a norma dell'art. 1 della legge regionale 3 giugno 1971, n. 17, dell'art. 33 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27, e dell'art. 42 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, viene ulteriormente incrementato di 1.500 milioni di lire per l'anno finanziario 1975.

Art. 22.

Per le domande presentate entro e non oltre il 30 giugno 1974, la documentazione prevista dall'ultimo comma dell'art. 19 della legge regionale 12 febbraio 1973, n. 3, può essere sostituita da un atto di notorietà.

Assessorato regionale dei lavori pubblici

Art. 23.

La lettera *f*) dell'art. 1 della legge regionale 25 luglio 1969, n. 23, è modificata come segue:

« vie urbane, aree pubbliche destinate a verde, servizi del sottosuolo compresi quelli igienici in genere, impianti di pubblica illuminazione ».

A richiesta dei comuni interessati, la progettazione e l'esecuzione degli impianti di pubblica illuminazione di cui al precedente comma possono essere affidate all'Ente nazionale per l'energia elettrica.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica può provvedere alla esecuzione di lavori anche in economia.

Art. 24.

La lettera *d*) dell'art. 1 della legge regionale 25 luglio 1969, n. 23, va intesa nel senso che in essa sono compresi i cimiteri con le relative sistemazioni interne anche viarie e le opere igieniche e sanitarie, compresi gli ospedali e gli ambulatori

Per le suindicate opere sanitarie l'intervento è limitato a lavori di completamento, miglioramento, riparazione, sistemazione e manutenzione.

Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione

Art. 25.

A modifica dell'art. 11 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 19, il trattamento economico per i lavoratori disoccupati e per il personale di direzione impiegato nei cantieri di lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 1975, è fissato nelle misure indicate nel presente articolo e nei limiti degli stanziamenti autorizzati.

I lavoratori hanno diritto ad un assegno giornaliero di lire 3600 aumentato di L. 150 per la moglie, i figli ed i genitori purché siano a carico.

Per i lavoratori che percepiscono l'indennità di disoccupazione il relativo importo dovrà essere detratto dall'assegno giornaliero sopra indicato.

Al direttore dei lavori è corrisposto un assegno giornaliero di L. 6000, agli istruttori è corrisposto un assegno giornaliero di L. 5400.

Art. 26.

A decorrere dal 1° gennaio 1975, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 22 e dall'art. 23 della legge regionale 9 maggio 1974, n. 10, l'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, su richiesta degli enti gestori, provvederà ad adeguare alle nuove misure retributive di cui al precedente articolo il trattamento economico del personale di direzione e dei lavoratori per i cantieri ancora da iniziare e, limitatamente alle giornate lavorative ancora da effettuare, per i cantieri in corso di svolgimento.

Art. 27.

L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a ripartire con proprio decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, la somma destinata per le finalità della legge regionale 18 marzo 1959, n. 7, in ragione di lire 1500 per abitante nell'ambito dei comuni previsti dall'art. 1 della citata legge regionale.

Art. 28.

Per i cantieri da istituire a decorrere dal 1° gennaio 1975, a modifica del terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 18 marzo 1959, n. 7, e dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 1° luglio 1968, n. 17, le spese per l'acquisto dei materiali a pie' d'opera non possono superare il 60 per cento dello ammontare del finanziamento concesso; per gli enti autarchici territoriali in tale percentuale possono essere incluse anche le spese per diritti di cava, noli, trasporti dei materiali di risulta.

Art. 29.

Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 1° luglio 1968, n. 17, è modificato come segue:

« L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione autorizza l'apertura di cantieri di lavoro per disoccupati, per la sistemazione di strade dei comuni dell'Isola e per la costruzione o sistemazione di altre opere di pubblica utilità o di interesse pubblico ».

Art. 30.

Il parere tecnico per le opere da eseguirsi tramite i cantieri di lavoro è espresso a norma del terzo comma dell'art. 21 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, modificato con lo art. 18 della legge regionale 9 maggio 1974, n. 10.

Art. 31.

Per le finalità previste all'art. 53, primo comma, della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, l'ulteriore spesa di lire 500 milioni.

Art. 32.

Per le finalità dell'art. 54, primo comma, della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, l'ulteriore spesa di lire 400 milioni.

Art. 33.

L'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) è autorizzato a finanziare le cooperative e loro consorzi anche per la parte di oneri finanziari derivanti dal pagamento della IVA relativa all'acquisto di macchinari ed alla realizzazione di impianti sociali.

Art. 34.

Il fondo di rotazione a gestione separata istituito presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) a norma dell'ultimo comma dell'art. 53 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, è incrementato di lire 100 milioni.

E' altresì ulteriormente incrementato di lire 100 milioni il fondo di cui al comma precedente, per le finalità previste dall'art. 54, ultimo comma, della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22.

Art. 35.

Il secondo comma dell'art. 45 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, è così costituito:

« Le operazioni da ammettersi a finanziamento, fino allo intero ammontare della spesa riconosciuta, sono anche quelle destinate alla realizzazione o all'acquisto di magazzini, ivi compreso l'acquisto del terreno, adibiti al deposito ed alla conservazione delle merci e delle derrate destinate ai consumi negli esercizi dei soci delle cooperative, delle associazioni di imprese e dei loro consorzi ».

Art. 36.

L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato, a decorrere dal 1° gennaio 1975, a concedere, con la procedura prevista dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, modificati dalla legge regionale 6 marzo 1964, n. 1, ai patronati ed agli enti riconosciuti a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 lu-

glio 1947, n. 804, che provvedono, nel territorio della Regione siciliana, all'assistenza sociale dei commercianti, le seguenti provvidenze:

1) sussidi straordinari previsti dal n. 1 dell'art. 1 della legge regionale 6 marzo 1964, n. 1;

2) sussidi straordinari previsti dal n. 2 dell'art. 1 della citata legge a favore di associazioni di lavoratori facenti capo ad organizzazioni cui sono collegati i patronati dei commercianti;

3) sussidi straordinari previsti dall'art. 2 della legge regionale 6 marzo 1964, n. 1, ai patronati indicati nel presente articolo che svolgono assistenza tecnica, legale e tributaria a favore dei commercianti singoli o associati in cooperative e consorzi.

I sussidi straordinari possono essere concessi anche ad integrazione di quelli corrisposti dallo Stato.

I sussidi straordinari previsti al n. 1 e al n. 2 sono concessi altresì alle organizzazioni sindacali regionali degli esercenti di attività commerciali a carattere nazionale che, pur non essendo dotate di patronato, sono collegate ai patronati giuridicamente riconosciuti che provvedono nel territorio della Regione siciliana all'assistenza sociale di lavoratori autonomi e rilascino attestazioni del collegamento medesimo.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa annua di lire 75 milioni così ripartita: lire 25 milioni per sussidi previsti dal n. 1, lire 25 milioni per quelli previsti al n. 2 e lire 25 milioni per quelli previsti dal n. 3 del primo comma del presente articolo.

L'art. 1 della legge regionale 30 luglio 1969, n. 32, è abrogato.

Art. 37.

I contributi di cui all'art. 4, lettera *d*), della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, sono concessi sino a un massimo dell'80 per cento della spesa sostenuta da ciascuna cooperativa o consorzio di cooperative e fino all'ammontare di lire 25 milioni.

Le relative domande per ottenere i contributi possono essere presentate anche dopo il termine del 31 gennaio di ciascun anno.

Art. 38.

Per il biennio 1975-76 il sussidio di cui al cap. 16813 viene erogato agli organismi regionali e provinciali delle tre associazioni di rappresentanza e tutela esistenti in Sicilia, in deroga alla legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, e successive modificazioni, secondo la ripartizione percentuale adottata per l'esercizio finanziario 1974.

Assessorato regionale della pubblica istruzione

Art. 39.

Il primo comma dell'art. 16 della legge regionale 27 dicembre 1969, n. 51, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Alle spese per il funzionamento delle scuole materne previste dalla presente legge si provvede mediante aperture di credito in favore dei consorzi provinciali dei patronati scolastici, i quali provvedono direttamente alle retribuzioni delle insegnanti e delle bambinaie mentre per le altre spese di gestione concedono ai patronati scolastici interessati anticipazioni di fondi ».

Art 40.

L'assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato, per l'anno finanziario 1975, a disporre, nei limiti della somma di lire 50 milioni, finanziamenti a favore dei provveditorati agli studi della Sicilia per le spese di organizzazione e di finanziamento di corsi di aggiornamento interprovinciali per il personale insegnante della scuola d'obbligo e della scuola materna statale e comunale.

Art. 41.

L'assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato, per l'anno finanziario 1975, a concedere ai comuni contributi per la gestione dei parchi gioco Robinson nei limiti della somma di lire 75 milioni.

Art 42.

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa di lire 140 milioni per assegnazioni a biblioteche non statali e a biblioteche popolari, nonchè per le spese di acquisto di pubblicazioni a biblioteche aperte al pubblico.

Art. 43.

L'assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato, per l'anno finanziario 1975, nei limiti della somma di lire 120 milioni, a concedere contributi a favore di accademie, enti culturali e scientifici per sostenere in tutto o in parte le spese afferenti ad iniziative culturali di interesse regionale.

Art. 44.

Per l'affitto di locali da adibire a depositi di materiale bibliografico e suppellettili, materiale librario dei librobus e delle biblioteche circolanti soppressi con la legge regionale 20 marzo 1972, n. 11, nonchè per le spese di trasporto e recupero del materiale suddetto è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa di lire 5 milioni.

Art. 45.

L'assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato ad assegnare ai comuni le somme necessarie per la refezione scolastica in base al numero degli alunni iscritti nelle scuole materne comunali.

L'assegnazione delle somme di cui al precedente comma è calcolata in rapporto alla misura di lire 450 *pro-capite* e per 150 giorni.

I comuni interessati, all'inizio dell'anno scolastico, comunicano all'assessorato regionale della pubblica istruzione il numero degli alunni iscritti e sono obbligati, alla fine dell'anno scolastico, a trasmettere all'assessore il rendiconto delle spese effettuate mediante relazione illustrativa.

Per le finalità del presente articolo e per quelle previste dall'art. 3, lettera *d*), della legge regionale 1° aprile 1955, n. 21, e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa di lire 3.000 milioni.

Art. 46.

Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 31 marzo 1959, n. 11, è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, l'ulteriore spesa di lire 22 milioni.

Fino alla concorrenza di lire 6 milioni, la spesa di cui al comma precedente può essere destinata alle attività svolte nell'anno 1974.

Art. 47.

L'art. 3 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24, è sostituito dal seguente:

« L'assessore regionale per la pubblica istruzione, due mesi prima dell'inizio di ogni anno scolastico, anticipa lo stanziamento previsto per le finalità della presente legge nella misura della spesa sostenuta dai comuni nel precedente anno scolastico ».

Art 48.

All'art. 2 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24, è aggiunto il seguente comma:

« Avverso le decisioni adottate dal sindaco è ammesso ricorso all'assessore regionale per la pubblica istruzione ».

Art. 49.

L'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 45, è sostituito dal seguente:

« Per la razionale utilizzazione degli edifici per le scuole elementari costruiti con finanziamenti pubblici, l'assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a provvedere all'acquisto dell'arredamento delle aule e delle palestre, nonchè alla fornitura di materiale didattico a mezzo di asta pubblica ovvero di licitazione privata ».

Assessorato regionale dello sviluppo economico

Art. 50.

Le spese previste per la redazione dei piani comprensoriali di cui alla legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, e successive aggiunte e modifiche, dei piani generali, dei programmi di fabbricazione e degli altri strumenti urbanistici sono estese anche alla loro rielaborazione.

Art. 51.

Le assemblee consortili ed i comuni di cui alla legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, e successive aggiunte e modificazioni, possono deliberare l'affidamento di incarichi per la redazione di varianti di piani comprensoriali e di piani particolareggiati.

Art. 52.

Nei finanziamenti previsti dall'art. 36 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, sono inclusi anche i piani per le aree di sviluppo industriale di cui alla legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Art. 53.

A valere sullo stanziamento del cap. 18657, l'assessore regionale per lo sviluppo economico è autorizzato a concedere un contributo *una tantum* di lire 15 milioni al comune di Lipari, sulle spese sostenute per l'organizzazione e lo svolgimento del convegno « Sviluppo socio-economico e tutela delle isole Eolie ».

Assessorato regionale della sanità

Art. 54.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni che svolgono attività assistenziale in favore di minori discinetici da cerebropatie sussidi straordinari in proporzione al numero degli assistiti, nonchè per la fornitura di attrezzature sanitarie riabilitative e scolastiche compreso il trasporto.

I contributi vengono concessi su domanda delle associazioni, corredata dal programma dell'attività svolta, previo parere favorevole del medico provinciale competente per territorio.

Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa di lire 400 milioni.

Art. 55.

L'assessore regionale per la sanità predispone annualmente il programma di distribuzione degli stanziamenti iscritti in bilancio per l'ampliamento, il restauro ed il rinnovo dei locali adibiti a mattatoi comunali, nonchè per il rinnovo ed il miglioramento delle attrezzature dei mattatoi medesimi, dandone comunicazione alla commissione legislativa competente dell'assemblea regionale.

Per le finalità del precedente comma è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa di lire 150 milioni per il rinnovo ed il miglioramento delle attrezzature e di lire 400 milioni per l'ampliamento, il restauro ed il rinnovo dei locali.

Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

Art. 56.

L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere, per l'anno finanziario 1975, un contributo straordinario di lire 200 milioni all'Istituto nazionale del dramma antico.

Art. 57.

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1975, l'erogazione di un contributo di lire 20 milioni in favore dell'Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari con sede in Palermo.

Art. 58.

Per le esigenze delle operazioni di liquidazione dell'Azienda autonoma per la gestione del patrimonio turistico-alberghiero, soppressa a termini dell'art. 7 della legge regionale 20 marzo 1972, n. 11, e per l'assolvimento dei compiti istituzionali della cessata Azienda demandati all'assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa di lire 30 milioni.

Art. 59.

L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato, per l'anno finanziario 1975, a concedere contributi per il funzionamento delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e degli enti provinciali per il turismo.

Per le finalità del precedente comma è autorizzata la spesa di lire 1.300 milioni di cui lire 500 milioni per l'attività svolta nell'anno 1974.

E' altresì autorizzata la spesa di lire 500 milioni, per l'anno finanziario 1975, a valere sui fondi statali per l'attuazione dei programmi regionali di sviluppo in favore degli enti e delle aziende di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 60.

Il secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 22 febbraio 1974, n. 5, è così modificato:

« Il programma di ripartizione dei predetti contributi è stabilito dall'assessore che ne dà comunicazione alla competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana ».

Art. 61.

Il fondo di rotazione per il credito turistico di cui allo art. 42 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è incrementato, per l'anno finanziario 1975, di lire 26 milioni, in relazione ai versamenti, di pari importo, effettuati al bilancio della Regione, cap. 5197 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1972.

Art. 62.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge e ricadenti nell'anno finanziario 1975 si provvede con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 63.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione con effetto dal 1° gennaio 1975. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 31 dicembre 1974

BONFIGLIO

LEGGE 31 dicembre 1974, n. **61.**

Provvedimenti finanziari per l'anno 1975.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 4 *gennaio* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il governo della Regione è autorizzato a contrarre con gli istituti di credito incaricati del servizio di cassa, singolarmente o in compartecipazione, mutui della durata massima di anni sei e con la protrazione non eccedente gli anni cinque, per lo ammontare di lire 35.000 milioni destinati alla parziale copertura finanziaria della spesa dei sottoelencati capitoli del bilancio della Regione per l'anno 1975 e per l'importo a fianco di ciascuno indicato:

Cap. 20741	lire 10.000 milioni
Cap. 20911	» 15.000 »
Cap. 21221	» 1.000 »
Cap. 21231	» 1.000 »
Cap. 21382	» 8.000 »

Art. 2.

La somministrazione delle somme relative ai mutui di cui al precedente articolo è subordinata alle effettive necessità di cassa della Regione.

Art. 3.

All'ammortamento dei mutui ed al pagamento dei relativi interessi ed oneri connessi è destinato uno stanziamento annuo di lire 4.025 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1979 e di lire 8.400 milioni dal 1980 al 1985.

Alla copertura della spesa ricadente nell'anno 1975 si provvede con lo stanziamento del cap. 10810 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1975.

Alla spesa ricadente negli esercizi finanziari successivi al 1975 si fa fronte con il gettito delle entrate tributarie della Regione.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 31 dicembre 1974

BONFIGLIO

LEGGE 31 dicembre 1974, n. **62.**

Impiego, per l'anno 1975, di parte del fondo di solidarietà nazionale relativo al periodo 1972-76.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 4 *gennaio* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A carico del bilancio del fondo di solidarietà nazionale per l'anno 1975 sono autorizzate le seguenti spese:

a) *Agricoltura*:

1) realizzazione delle strutture di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici mediante gli interventi di cui all'art. 4 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, e successive aggiunte e modificazioni, lire 7.000 milioni;

2) opere di nuova costruzione e riattamento strade vicinali ed interpoderali di cui agli articoli 5 e 8 della legge regionale 28 novembre 1970, n. 48, lire 6.000 milioni;

3) viabilità e trasformazione di trazzere in rotabili aventi le caratteristiche tecniche delle strade di bonifica e acquedotti rurali, di cui alla lettera *a* dell'art. 3 della legge regionale 28 novembre 1970, n. 48, lire 6.000 milioni;

4) opere di bonifica di competenza della Regione, lavori ed interventi antianofelici di cui agli articoli 2 e 7 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e all'art. 40 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, lire 5.000 milioni;

5) costruzione, riattivazione e completamento di abbeveratoi pubblici e spese relative per la progettazione e le opere accessorie (decreto-legge del presidente della Regione 4 marzo 1949, n. 3, convertito nella legge regionale 14 luglio 1949, n. 33, e legge regionale 11 gennaio 1963, n. 3), lire 500 milioni;

6) interventi di manutenzione e sistemazione delle trazzere in corso di trasformazione e delle vie rurali di uso pubblico di cui all'art. 1 della legge regionale 16 novembre 1950, n. 81, acquisite al demanio regionale (art. 1 della legge regionale 28 luglio 1949, n. 39, e art. 5 della legge regionale 9 maggio 1974, n. 10), lire 3.000 milioni;

7) interventi di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica, compresi i borghi rurali (articoli 17 e 18 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e art. 40 della legge 27 ottobre 1966, n. 910), lire 3.000 milioni;

8) opere di sistemazione idraulico-forestali ed idraulico-agrarie di bacini montani, nonchè opere pubbliche di bonifica montana (regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e legge 25 luglio 1952, n. 991), lire 5.000 milioni;

9) interventi di manutenzione delle opere comprese nei bacini montani, nei terreni vincolati e nei comprensori di bonifica montana (articoli 39, 50 e 75 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e articoli 19 e 20 della legge 25 luglio 1952, n. 991), lire 3.000 milioni;

10) interventi in favore dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana destinati, nell'ambito dei compiti istituzionali della medesima, alle seguenti opere:

costruzione e riparazione straordinaria di strade e stradelle principali e secondarie di servizio, lire 500 milioni;

costruzione e riparazione di fabbricati, lire 700 milioni;

costruzione e riparazione di opere di captazione e ricerca di acque sorgive sotterranee e di impianti di condutture idriche di allacciamento, lire 100 milioni;

ricostituzione di boschi deteriorati, rimboschimenti e piccole opere di bonifica connesse, nonchè risarcimenti, cure colturali e recinzioni, lire 1.450 milioni;

opere di miglioramento dei pascoli di proprietà della Azienda, lire 100 milioni;

impianto ed ampliamento dei vivai forestali, lire 150 milioni.

b) *Lavori pubblici*:

1) opere per i servizi pubblici di cui all'art. 2 della legge regionale 5 febbraio 1956, n. 9, relative a costruzioni edilizio-popolari, in tutto o in parte finanziate con leggi regionali, lire 1.000 milioni;

2) opere pubbliche relative al completamento o riparazione di alloggi popolari costruiti a totale carico della Regione, lire 850 milioni;

3) costruzione, ampliamento, completamento, adattamento e riparazione di edifici di enti morali e di enti pubblici, destinati ad orfanotrofi, asili infantili, ospizi o ricoveri per vecchi, asili e luoghi di ospitalità e di rieducazione per i minorati ed inabili al lavoro, lire 400 milioni;

4) fondo destinato alla esecuzione di opere e spese di carattere straordinario e di interesse di enti di culto e formazione religiosa di beneficenza e di assistenza, mediante la costruzione, l'ampliamento, il completamento, l'adattamento, la manutenzione e la riparazione di edifici destinati per l'attuazione delle finalità degli enti medesimi (art. 3, lettera *c*) della legge regionale 26 gennaio 1953, n. 2, e successive modificazioni ed aggiunte ed art. 36 della legge regionale 2 aprile 1955, n. 24), lire 400 milioni;

5) opere pubbliche relative alla costruzione, al completamento, al miglioramento, alla riparazione, alla sistemazione ed alla manutenzione di vie urbane, servizi del sottosuolo compresi quelli igienici in genere anche se di competenza degli enti locali della Regione, lire 6.000 milioni;

6) opere pubbliche relative alla costruzione, al completamento, al miglioramento, alla riparazione, alla sistemazione ed alla manutenzione di strade esterne, anche se di competenza degli enti locali della Regione, lire 6.000 milioni;

7) contributi alle amministrazioni provinciali e comunali e loro consorzi ad integrazione di quelli statali per la sistemazione, l'ammodernamento e la costruzione di strade provinciali e comunali, lire 600 milioni;

8) opere pubbliche relative al completamento, al miglioramento, alla riparazione, alla sistemazione ed alla manutenzione di acquedotti anche se di competenza degli enti locali della Regione, lire 900 milioni;

9) opere pubbliche relative alla costruzione, al completamento, al miglioramento, alla riparazione, alla sistemazione ed alla manutenzione di opere marittime nei porti di seconda categoria, quarta classe, comprese le escavazioni, nonchè opere marittime a difesa dei litorali, anche se di competenza degli enti locali della Regione, lire 3.000 milioni;

10) opere pubbliche relative alla costruzione, al completamento, al miglioramento, alla riparazione, alla sistemazione ed alla manutenzione di opere idrauliche, ad eccezione di quelle di I, II e III categoria e di quelle che, a norma delle vigenti leggi, sono di competenza dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, anche se di competenza degli enti locali della Regione, lire 200 milioni;

11) opere pubbliche relative alla costruzione, al completamento, al miglioramento, alla riparazione, alla sistemazione ed alla manutenzione di opere pubbliche edili di competenza di pubbliche amministrazioni, con la limitazione, per le opere di edilizia scolastica primaria e secondaria, ai lavori di completamento, riparazione e manutenzione, anche se di competenza degli enti locali della Regione, lire 1.800 milioni;

12) opere pubbliche relative all'arginamento di corsi di acqua, opere stradali, edili ed acquedottistiche nelle zone colpite da eventi calamitosi, lire 700 milioni.

c) *Pubblica istruzione*:

1) opere e spese di carattere straordinario di interesse di enti di culto e formazione religiosa, di beneficenza e di assistenza, da eseguirsi previo parere delle soprintendenze ai monumenti e relative al restauro e alla riparazione di edifici destinati per l'attuazione delle finalità degli enti medesimi, lire 1.100 milioni.

Art. 2.

Per l'attuazione delle finalità di cui al precedente art. 1, lettera *a*), n. 9, è autorizzato il versamento a favore dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana della somma di lire 3.000 milioni.

La contabilità di cassa relativa all'assegnazione di cui al precedente comma è tenuta distinta dai restanti fondi del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.

Le economie di spesa accertate ai sensi dell'art. 274 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, ed i residui eliminati ai sensi dell'art. 36, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato nel territorio della Regione siciliana dall'art. 1 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 19, saranno versate al cap. 2301 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio del fondo di solidarietà nazionale.

Gli interessi liquidati dall'istituto di credito incaricato del servizio di cassa sulle somme di cui al presente articolo, saranno annualmente versate al bilancio del fondo di solidarietà nazionale con imputazione al capitolo di entrata di cui al precedente comma.

Art. 3.

Per le opere autorizzate dalla presente legge, gli assessori per l'agricoltura e per i lavori pubblici elaborano un programma di utilizzazione che viene approvato dalla giunta di governo e comunicato, quindi, alle competenti commissioni legislative dell'assemblea regionale.

Art. 4.

All'onere di lire 64.450 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con parte delle disponibilità del fondo di solidarietà nazionale derivanti dalle assegnazioni disposte per il quinquennio 1972-76 con legge 1° novembre 1973, n. 735.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 31 dicembre 1974

BONFIGLIO

GIUMMARRA — PINO

(918)

LEGGE 31 dicembre 1974, n. 63.

Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1975.

(*Pubblicata nel suppl. ord. alla* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 4 *gennaio* 1975)

(919)

LEGGE 31 dicembre 1974, n. 64.

Interventi urgenti nel territorio di Messina danneggiato dall'alluvione del 6 novembre 1974 e nel territorio del comune di Castellammare del Golfo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 4 *gennaio* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'esecuzione di lavori urgenti nel territorio del comune di Messina in conseguenza dell'alluvione del 6 novembre 1974 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni.

La somma predetta dovrà essere utilizzata per il ripristino, la riparazione e la ricostruzione di reti esterne ed interne di acquedotti, fognature, opere di convogliamento di acque piovane all'interno dell'abitato, impianti di illuminazione pubblica, strade comunali esterne ed interne, edifici scolastici, danneggiati dall'alluvione di cui al presente articolo.

Art. 2.

Per la esecuzione di opere di arginatura e sistemazione dei corsi d'acqua ed opere di protezione degli abitati minacciati dalle frane provocate dall'alluvione del 6 novembre 1974 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni.

Art. 3.

Alla progettazione, all'appalto e alla esecuzione delle opere e degli interventi previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge provvede l'amministrazione comunale di Messina sulla base di programmi deliberati dal consiglio comunale.

Le delibere comunali relative all'approvazione dei programmi e dei progetti sono immediatamente esecutive.

Il parere tecnico sui progetti d'importo fino a lire 200 milioni è espresso dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico comunale; per quelli di importo superiore è espresso dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Messina.

Il parere igienico-sanitario è espresso dall'ufficiale sanitario del comune.

I progetti per le opere di cui all'art. 2 della presente legge devono in ogni caso essere sottoposti all'approvazione in linea tecnica dell'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Messina. Al predetto ufficio è riservata l'alta sorveglianza sui lavori di cui al presente comma.

Art. 4.

Le somme occorrenti per la esecuzione delle opere e degli interventi saranno accreditate a favore del sindaco del comune di Messina, sulla base dei programmi deliberati secondo il disposto di cui all'art. 3.

Agli accreditamenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni contenute nell'art. 11 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19.

Art. 5.

Per l'esecuzione dei lavori di riparazione, ripristino e ricostruzione di strade provinciali site nel territorio di Messina danneggiate dall'alluvione del 6 novembre 1974 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni.

Alla progettazione, all'appalto ed alla esecuzione delle opere di cui al precedente comma provvede l'amministrazione provinciale di Messina sulla base dei programmi deliberati dal consiglio provinciale.

Le delibere dell'amministrazione provinciale relative all'approvazione dei programmi e dei progetti sono immediatamente esecutive.

Il parere tecnico sui progetti è espresso dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico provinciale.

Per gli appalti si provvede in conformità al successivo art. 6 della presente legge.

Si applicano in favore dell'amministrazione provinciale di Messina, per l'esecuzione dei lavori di cui al primo comma, le disposizioni contenute nell'art. 4 della presente legge.

Art. 6.

Al comune e all'amministrazione provinciale di Messina sono attribuite ogni iniziativa ed ogni responsabilità relativa alle gare di appalto, alla stipula dei contratti ed alla esecuzione dei lavori di tutte le opere cui provvedono direttamente, prescindendo da ogni autorizzazione ed approvazione dell'amministrazione regionale.

Per gli appalti mediante licitazione privata l'amministrazione comunale di Messina è autorizzata a procedere in base alle disposizioni contenute nella legge 2 febbraio 1973, n. 14.

Il limite d'importo di cui al primo comma dell'art. 17 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, per l'esecuzione dei lavori previsti dalla presente legge è elevato a lire 50 milioni.

Il sindaco del comune e il presidente dell'amministrazione provinciale di Messina presentano all'amministrazione regionale entro tre mesi dalla ultimazione delle opere il rendiconto delle spese sostenute per la esecuzione dei singoli lavori o interventi contestualmente al conto finale.

Compete in ogni caso all'amministrazione regionale la nomina dei collaudatori.

Art. 7.

Per la costruzione di un canale di gronda e di opere di difesa dell'abitato di Castellammare del Golfo è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni. Alla progettazione, all'appalto ed alla esecuzione delle opere previste dal presente articolo provvede l'ufficio del genio civile di Trapani il quale è autorizzato a utilizzare progetti già redatti.

Il parere tecnico sui progetti è espresso dall'ingegnere capo dello stesso ufficio.

Le somme occorrenti per l'esecuzione delle opere saranno accreditate a favore dell'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Trapani a richiesta del medesimo subito dopo l'approvazione dei progetti.

All'accreditamento di cui al presente articolo si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19.

Per l'esecuzione delle opere previste dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nell'art. 6 della presente legge intendendosi sostituito al comune e all'amministrazione provinciale di Messina l'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Trapani.

Art. 8.

Le opere e gli interventi previsti dalla presente legge sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti.

Con le delibere di approvazione dei progetti da parte del competente organo comunale o provinciale devono essere fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

Per le espropriazioni occorrenti alla esecuzione delle opere e degli interventi previsti dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'art. 9 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9.

All'onere complessivo di lire 6.500 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1975 si fa fronte con parte delle disponibilità del fondo di solidarietà nazionale derivanti dalle assegnazioni disposte con legge 1° novembre 1973, n. 735.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio del fondo di solidarietà nazionale.

Art. 10.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 31 dicembre 1974

BONFIGLIO

PINO

(920)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1974, n. 66.

Rifinanziamento di opere portuali e di navigazione interna.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 31 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 3 della legge regionale 19 gennaio 1973, n. 6, è modificato come segue:

« La Regione provvede ad ammodernare, completare, ristabilire e mantenere, a proprie cure e spese, le opere afferenti ai porti lacuali e fluviali pubblici, anche se non classificati, ed alle vie navigabili di terza e quarta classe.

La Regione è altresì autorizzata a sostituirsi, ove occorra, alle amministrazioni provinciali e comunali e ad altri enti negli adempimenti e nelle facoltà di loro competenza, previsti dalla vigente normativa statale ».

Art. 2.

Per gli interventi di ordinaria manutenzione e per quelli di completamento, ammodernamento e ristabilimento, previsti al precedente art. 1, sono autorizzate, rispettivamente la spesa annua corrente di lire 200 milioni e, limitatamente agli esercizi 1974 e 1975, la spesa annua di lire 500 milioni.

Al finanziamento del complessivo onere di lire 700 milioni a carico dell'esercizio 1974 si provvede mediante riduzione rispettivamente per lire 200 milioni e per lire 500 milioni, degli stanziamenti dei capitoli 183012 « Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » e 281100 « Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1974.

Al medesimo stato di previsione vengono apportate le seguenti variazioni:

e assegnata la dotazione di lire 200 milioni al cap. 166106, già iscritto per memoria, e la relativa denominazione viene così modificata « Spese per la manutenzione ordinaria delle opere afferenti ai porti lacuali e fluviali pubblici, anche se non classificati, ed alle vie navigabili di terza e quarta classe; al titolo II, sezione VI, rubrica 5ª, è iscritto il cap. 265105, categoria 8ª, con la denominazione « Spese per il completamento, l'ammodernamento ed il ristabilimento di opere afferenti ai porti lacuali e fluviali pubblici, anche se non classificati, ed alle vie navigabili di terza e quarta classe » e con la dotazione di lire 500 milioni.

Analoghi capitoli, con le dotazioni sopra autorizzate, verranno istituiti nel bilancio regionale per l'esercizio 1975.

Le spese correnti come sopra autorizzate potranno essere impegnate entro il 31 dicembre dell'esercizio successivo a quello di competenza, mentre quelle in conto capitale potranno esserlo nei termini previsti dal secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 28 dicembre 1974

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 21 *novembre* 1974)

(1080)

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1975, n. 1.

Istituzione della commissione per i pareri sulle domande di riconoscimento della denominazione dei mosti e dei vini.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *dell'*8 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I pareri sulle domande di riconoscimento delle denominazioni di origine « controllate » e « controllate e garantite » dei mosti e dei vini di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, precedentemente attribuiti al Comitato regionale dell'agricoltura istituito con l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, integrato ai sensi dell'art. 3 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sono, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, di competenza di una commissione regionale così composta:

a) assessore regionale all'agricoltura o suo incaricato che la presiede;

b) due funzionari della Regione particolarmente competenti in materia;

c) otto produttori viticoli designati dalle organizzazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative;

d) due docenti, uno di coltivazioni arboree, ed uno di industrie agrarie della facoltà di agraria dell'Università di Milano;

e) un rappresentante dell'Associazione enotecnici italiani;

f) un rappresentante dell'Associazione sommeliers italiani;

g) un tecnico, operante nella Regione, del servizio controlli e certificazioni materiali di moltiplicazione vegetativa della vite di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164;

h) otto amministratori di cantine sociali proposti dalle organizzazioni delle cooperative maggiormente rappresentative;

i) due rappresentanti dell'industria vinicola, proposti dalla federazione regionale dell'associazione industriale lombarda.

La commissione viene integrata, di volta in volta, con la partecipazione di un funzionario dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, di un rappresentante dell'amministrazione provinciale, di un rappresentante della camera di commercio della provincia o delle province territorialmente interessate alle domande di riconoscimento, nonchè di un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative dei viticoltori.

Art. 2.

La nomina dei componenti la commissione di cui all'articolo 1 avviene con decreto del presidente della giunta, su conforme deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione consiliare dell'agricoltura.

Funge da segretario della commissione uno dei funzionari di cui alla lettera *b*) dell'art. 1, designato dall'assessore regionale all'agricoltura, presidente della commissione stessa.

La commissione si riunisce presso l'assessorato regionale all'agricoltura.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 4 gennaio 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 21 *novembre* 1974)

(1081)

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1975, n. **2.**

Integrazione finanziaria della legge regionale 12 luglio 1974, n. 41: « Attuazione della legge 18 aprile 1974, n. 118, concernente provvedimenti urgenti per la zootecnia ».

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 15 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'attuazione delle provvidenze stabilite dalla legge regionale 12 luglio 1974, n. 41, relativa all'attuazione della legge 18 aprile 1974, n. 118, concernente provvedimenti urgenti per la zootecnia, è autorizzata per l'esercizio 1974 un'ulteriore spesa di lire 2.000 milioni.

Art. 2.

La spesa integrativa di cui al precedente articolo viene destinata per lire 1.800 milioni al finanziamento degli interventi di cui ai punti *a*), *b*) e *c*) dell'art. 2 della legge regionale 12 luglio 1974, n. 41 e per lire 200 milioni al finanziamento degli interventi previsti dal secondo comma dell'art. 4 della medesima legge.

Art. 3.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1974, vengono apportate le seguenti variazioni:

a) la disponibilità del cap. 281101 « Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi di attuazione del programma regionale di sviluppo » viene ridotta dell'importo di lire 2.000 milioni;

b) la dotazione del cap. 271202 iscritto nel medesimo stato di previsione, con la denominazione « Erogazione a favore di aziende agricole, singole od associate, di premi di natalità, di ingrasso e di rimonta per il bestiame bovino » viene aumentata da lire 1.650 milioni a lire 3.450 milioni;

c) al titolo I, sezione VII, rubrica 2ª, viene istituito il cap. 172501, categoria 3ª, con la denominazione « Contributi nelle spese di gestione delle cooperative di servizio costituite *nel settore bovino, in attuazione della legge 18 aprile 1974*, n. 118 » e con la dotazione di lire 200 milioni.

Le spese come sopra autorizzate e non impegnate nell'esercizio di competenza potranno essere utilizzate entro il 31 dicembre 1975.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 10 gennaio 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 28 *novembre* 1974)

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1975, n. **3.**

Delega ai consorzi sanitari di zona, istituiti ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1972, n. 37, delle attribuzioni affidate, dalla legge regionale 11 agosto 1973, n. 29 e dal relativo regolamento di attuazione, ai comitati sanitari di zona.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 15 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'esercizio delle funzioni affidate ai comitati sanitari di zona dalla legge regionale 11 agosto 1973, n. 29 e dal regolamento di attuazione, approvato dal consiglio regionale il 20 dicembre 1973, è delegato ai consorzi sanitari di cui all'art. 11 della legge regionale 5 dicembre 1972, n. 37.

Tali consorzi, non appena costituiti, provvederanno ad esercitare le funzioni suddette nei termini ed alle condizioni fissate dall'art. 10 del citato regolamento.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto. Essa entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 10 gennaio 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 28 *novembre* 1974)

(1082)

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1975, n. **4.**

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975.

(*Pubblicata nel* 2° *suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 16 *gennaio* 1975

(1083)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100750640)